1" SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITOPIALE SETTORE SVILUPPO E SETT CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Anno 134° — Numero 38



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledi, 15 settembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI. VIA ARENULA 70. 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. LIBRERIA DELLO STATO. PIAZZA G. VERDI 10. 00100 ROMA. CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 25. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 agosto 1993 (del presidente della regione Sicilia).

Controlli amministrativi - Negazione del visto e della conseguente registrazione del decreto del presidente della regione Sicilia 30 dicembre 1992 concernente l'impegno di spesa di duecento milioni di lire ai fini della realizzazione di un convegno di studi su iniziativa del consiglio regionale dell'economia e del lavoro - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale sul presupposto, ritenuto dalla regione ricorrente, della applicabilità, non del vecchio sistema di controlli disciplinato dal t.u. n. 1214/1934 bensì del nuovo sistema previsto dal d.-l. n. 143/1993, il cui art. 7 non prevede tra gli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti il provvedimento del presidente della regione a cui è stato negato il visto e la registrazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 110/1970, 191/1976, 129/1981, 152/1986, 731/1988, 338/1989 e ordinanza n. 38/1990 nonché alla sentenza n. 270/1988.

(Deliberazione Corte dei conti, sezione di controllo sugli atti del Governo e dell'Amministrazione dello Stato, n. 94/93 del 3 giugno 1993).

(Statuto regione Sicilia, art. 23)

Pag. 9

N. 26. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Regolamento per il recepimento in attuazione della legge provinciale 13 maggio 1990, n. 6 (impugnata con ricorso n. 36/93 dal Presidente del Consiglio dei Ministri) dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale della provincia di Bolzano e degli enti da essa dipendenti - Previsione di acconti retributivi in violazione della legge n. 438/1992 che ha previsto la sospensione dei contratti collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione di nuovi accordi al 1º gennaio 1994 - Violazione di disposizioni statali aventi valore di norme fondamentali di riforme economico-sociali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1993 - Istanza di sospensione.

(Decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5).

(Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1)

» 11

N. 32. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Acque pubbliche e private - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee - Previsione di zone di protezione delle risorse idriche nelle quali possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio e limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici - Attribuzione alla giunta del potere di definire i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio, sentiti gli enti locali, con effetto di variante agli strumenti urbanistici locali - Invasione della sfera di autonomia comunale per la trasformazione dei poteri decisionali spettanti in materia ai comuni in semplici poteri consultivi e di proposta - Violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia (art. 2 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e artt. 3, 5, 12, 14, 17 e 18 della legge 8 maggio 1990, n. 142).

(Delibera legislativa riapprovata dal consiglio regione Piemonte il 6 luglio 1993).

(Cost., artf. 5, 114, 117, 118 e 128)

13

N. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 1993 (della regione Calabria).

Regione - Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali stabiliti dal decreto-legge impugnato ed applicabilità immediata delle norme del medesimo fino all'assolvimento di detto obbligo da parte delle regioni - Previsione altresì: a) della cessazione dalle funzioni con la scadenza del mandato; b) di un periodo massimo di proroga di quarantacinque giorni; c) della sostituzione da parte del presidente del collegio nei confronti del collegio inadempiente - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici (già esercitata dalla regione ricorrente con legge 5 agosto 1992, n. 13) con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali, nonché sulla potestà statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio, della giunta e del presidente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonché ai ricorsi nn. 17, 28 e 30 del 1993 proposti dalla stessa regione avverso decreti-legge (decaduti) di contenuto sostanzialmente identico a quello in questione.

(D.-L. 19 luglio 1993, n. 239)

Pag. 15

N. 34. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 1993 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Controlli amministrativi - Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa -Istituzione presso ogni regione di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presso la quale è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti - Facoltà della Corte dei conti di delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici - Indicazione degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (atti normativi a rilevanza esterna, atti giuridici di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese, provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubblico-amministrative relative a dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - Previsione dei modi e contenuti del controllo successivo nei confronti delle regioni e degli enti locali -Istituzione di servizi di controllo intero in tutte le amministrazioni pubbliche per la comparazione dei costi e rendimenti e la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa - Istituzione, infine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, di un servizio ispettivo del Ministero dell'interno col compito di redigere una relazione annuale dell'attività svolta - Interferenza dell'attività di controllo preventivo con quella esercitata per disposizione statutaria dalla commissione di coordinamento - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione dei principi della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/1989.

(D.-L. 17 luglio 1993, n. 232).

(Cost., artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46)

 S. 35. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sanità pubblica - Misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale - Facoltà della giunta regionale di avvalersi del personale dirigente delle UU.SS.LL. fino al massimo di dieci unità con accollo dell'onere del trattamento economico e di missione alle UU.SS.LL. di appartenenza - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia (d.P.R. n. 761/1979) che consente l'utilizzazione da parte delle regioni del personale del S.S.N. unicamente attraverso l'istituto del «comando» e con accollo dei relativi oneri alle regioni stesse - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 122/1990.

(Art. 1 della delibera legislativa della regione Emilia-Romagna riapprovata il 20 luglio 1993). (Cost., art. 117)

Pag. 25

 Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Norme sulla contrattazione collettiva nell'ambito della provincia di Bolzano - Emanazione, sulla base di detta legge, del decreto del presidente della giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 5 (impugnato dallo stesso ricorrente con conflitto di attribuzione n. 26/1993) con il quale vengono recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale della provincia di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti - Previsione di aumenti retributivi in violazione della legge n. 438/1992 che ha previsto la sospensione degli accordi collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione dei nuovi accordi al 1º gennaio 1994 - Violazione di disposizioni statali aventi valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Richiesta di riunione per connessione con il conflitto di attribuzione predetto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1993.

(Legge provincia di Bolzano 13 maggio 1990, n. 6).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 c 8, n. 1)

» 26

N. 37. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 agosto 1993 (della regione Lombardia).

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per la finanza pubblica - Previsione che le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B, approvate con l'art. 2, secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, relative a somme sostitutive del gettito dell'Ilor, costituiscono economie di bilancio, con la conseguente riduzione, per pari ammontare, dell'entità complessiva delle previsioni di spesa - Soppressione dell'accantonamento ricavato dalla somma sostitutiva dell'imposta di soggiorno - Previsione della soppressione, per l'anno 1993, della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Invasione della sfera di autonomia finanziaria delle regioni per la sottrazione alle stesse dei tributi di loro spettanza - Violazione del principio della copertura finanziaria.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, artt. 7, primo comma, e 8-his, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243).

(Cost., artt. 81 e 119)

» 28

N. 38. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 agosto 1993 (della provincia autonoma di Trento).

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per la finanza pubblica - Devoluzione all'erario dello Stato di tutte le maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposizioni fiscali (imposta di registro, I.N.V.I.M., imposta ipotecaria e catastale, imposta sul trasferimento di veicoli, imposta sui prodotti petroliferi e gas metano) previsto dalla legge in questione - Invasione della sfera di autonomia finanziaria della provincia di Trento investendo le disposizioni impugnate anche le quote del gettito di detti tributi percette nel territorio della provincia autonoma -Violazione della norma statutaria che prevede che le modifiche alle disposizioni statutarie possano essere adottate con legge ordinaria solo su concorde richiesta del Governo e della stessa provincia autonoma.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 18, settimo ed ottavo comma, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 75)

Pag. 31

N. 39. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 agosto 1993 (della provincia autonoma di Bolzano).

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per la finanza pubblica - Devoluzione all'erario dello Stato di tutte le maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposizioni fiscali (imposta di registro, I.N.V.I.M., imposta ipotecaria e catastale, imposta sul trasferimento di veicoli, imposta sui prodotti petroliferi e gas metano) previsto dalla legge in questione - Invasione della sfera di autonomia finanziaria della provincia di Bolzano investendo le disposizioni impugnate anche le quote del gettito di detti tributi percette nel territorio della provincia autonoma -Violazione della norma statutaria che prevede che le modifiche alle disposizioni statutarie possano essere adottate con legge ordinaria solo su concorde richiesta del Governo e della stessa provincia autonoma.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 18, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243).

(Statuto Trentino-Alto Adige, titolo sesto, ed, in particolare, artt. 75, primo comma, 78 e 104, primo comma)

35

N. 40. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 agosto 1993 (del commissariato dello Stato per la regione Sicilia).

Regione Sicilia - Interventi straordinari per l'occupazione produttiva - Proroga del rapporto di lavoro dei giovani (oltre 40.000) impegnati nei cosidetti progetti di utilità collettiva (ex art. 23 della legge n. 67/1988) fino al «completamento» degli stessi e, nel caso di avvenuto completamento, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera legislativa - Stanziamento di un contributo di 1.700 miliardi di lire ai fratelli Davide ed Alice Grassi, vittime della mafia, per la ripresa dell'attività industriale - Provvidenze per il personale medico ed i biologi del Policlinico dell'Università di Palermo; in particolare, previsione di un concorso riservato ai medici e biologi in atto in servizio alla U.S.L. 58 di Palermo per le esigenze del Policlinico della stessa città - Inquadramento in un ruolo speciale transitorio dell'amministrazione regionale di circa 2.000 tecnici originariamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, computando ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati fuori ruolo presso gli stessi uffici regionali anche se le relative retribuzioni non siano state assoggettate ai prescritti contributi - Violazione del principio di eguaglianza nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 49/1963, 120/1969 e 266/1993.

(Delibera legislativa regione Sicilia 13-14 agosto 1993, n. 563).

(Cost., artt. 3, 10 e 97)

37

N. 41. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 agosto 1993 (del commissariato dello Stato per la regione Sicilia).

Regione Sicilia - Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare dei presidenti delle province regionali e per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti - Previsione di casi di ineleggibilità e di incompatibilità non previsti dalla normativa statale - Trasformazione di cause di incompatibilità in cause di ineleggibilità - Attenuazione delle previgenti norme sulla compatibilità con le cariche di sindaco e di assessore - Previsione di nuova disciplina derogatoria a quella statale vigente in materia, non giustificata dall'esistenza di situazioni o soggetti peculiari dell'ordinamento siciliano né da finalità adeguate e ragionevoli inerenti alla tutela di un interesse regionale - Violazione del principio di uguaglianza, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Delibera legislativa regione Sicilia 14 agosto 1993).

(Cost., artt. 3, 51 e 97)

Pag. 44

N. 487. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia del 6 aprile 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3)

48

NN. da 488 a 520. Ordinanze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia del 6 aprile 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3)

» 49

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 25

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 agosto 1993 (del presidente della regione Sicilia)

Controlli amministrativi - Negazione del visto e della conseguente registrazione del decreto del presidente della regione Sicilia 30 dicembre 1992 concernente l'impegno di spesa di duccento milioni di lire ai fini della realizzazione di un convegno di studi su iniziativa del consiglio regionale dell'economia e del lavoro - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale sul presupposto, ritenuto dalla regione ricorrente, della applicabilità, non del vecchio sistema di controlli disciplinato dal t.u. n. 1214/1934 bensì, del nuovo sistema previsto dal d.-l. n. 143/1993, il cui art. 7 non prevede tra gli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti il provvedimento del presidente della regione a cui è stato negato il visto e la registrazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 110/1970, 191/1976, 129/1981, 152/1986, 731/1988, 338/1989 e ordinanza n. 38/1990 nonché alla sentenza n. 270/1988.

(Deliberazione Corte dei conti, sezione di controllo sugli atti del Governo e dell'Amministrazione dello Stato, n. 94/93 del 3 giugno 1993).

(Statuto regione Sicilia, art. 23).

Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 268 del 29 giugno, integrata con delibera n. 314 del 21 luglio 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto contro il presidente del Consiglio dei Ministri protempore, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto della deliberazione della Corte dei conti, sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato n. 94/1993 del 3 giugno 1993, trasmessa a questa regione con nota n. 9642 dell'11 giugno 1993 — pervenuta il 19 successivo — con la quale è stato negato il visto e la conseguente registrazione del decreto del presidente della regione siciliana 30 dicembre 1992, concernente l'impegno di spesa di L. 200.000.000 ai fini della realizzazione di un convegno di studi su iniziativa del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Еатто

Con provvedimento 30 dicembre 1992 il presidente della regione siciliana disponeva l'impegno di L. 200.000.000 sul capitolo 10502 (spese per il funzionamento del consiglio regionale dell'economia e del lavoro) del bilancio della regione stessa per l'esercizio 1992, per spese relative all'organizzazione di un convegno di studi su «ordinamento, uso e disegno del territorio, ambiente e grandi infrastrutture in Sicilia».

Il competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana, con foglio di rilievo in data 4 marzo 1993, restituiva il provvedimento osservando che la realizzazione di convegni non rientra tra i compiti istituzionali del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Il consigliere delegato al controllo, nel richiedere, a seguito di replica del presidente della regione, la pronuncia sulla legittimità del provvedimento alla sezione regionale del controllo, rilevava che nel frattempo era intervenuto il d.-l. 15 maggio 1993, n. 143, recante, all'art. 7, nuove norme in materia di controllo della Corte dei conti, sollevando la questione preliminare dell'applicabilità di dette norme nell'ambito della regione siciliana. Il presidente della sezione del controllo per la regione siciliana, atteso il carattere di massima e di particolare importanza della questione, chiedeva al presidente della corte che il provvedimento (e con esso la questione preliminare) venisse deferito all'esame della sezione centrale del controllo ai sensi dell'art 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161. Tale richiesta è stata accolta e la sezione del controllo, nell'adunanza del 3 giugno 1993,

disattendendo le argomentazioni svolte dai rappresentanti della regione dell'applicabilità nell'ambito di quest'ultima del nuovo regime di controllo sugli atti (imperniate sull'unitarietà della funzione di controllo della Corte), ha sposato l'opposta tesi sostenuta nella relazione per la richiesta di deferimento, ancorata alla «lettura secundum costitutionem dell'art. 7 del d.-l. n. 143 1993». Ciò in quanto «l'assetto del controllo nell'area del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana è quello disegnato e stabilito dallo statuto e dalle corrispondenti norme di attuazione»; assetto a cui «non può farsi deroga se non attraverso i meccanismi che l'ordinamento prevede per la modificazione delle norme costituzionali e di quelle di attuazione dello statuto».

Risolta in tal senso la questione preliminare, la sezione ha preso in esame il provvedimento regionale sottoposto al suo controllo e, non avendolo ritenuto conforme a legge, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione nei riguardi del medesimo.

L'arbitrario esercizio dei poteri della Corte dei conti si traduce in una menomazione della competenza amministrativa della regione siciliana, il che legittima la proposizione di conflitto di attribuzioni tra regione e Stato (Corte costituzionale sentt. nn. 110/1970, 191/1976, 129/1981, 152/1986, 731/1988, 338/1989 e l'ord.za n. 38 del 1990).

La sopra indicata delibera della sezione centrale del controllo viene quindi impugnata davanti a codesta ecc.ma Corte per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione dell'art. 23, secondo comma, dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana).

Il d.-l. 15 maggio 1993, n. 143, vigente alla data di emanazione della delibera impugnata, ha ridimensionato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, limitandolo agli atti di maggiore rilievo, tassativamente elencati alle lettere da a) ad h del primo comma, tra i quali pacificamente non può farsi rientrare il suindicato provvedimento presidenziale non ammesso a registrazione con la delibera stessa. Onde la Corte, per giustificare il potere esercitato ha escogitato la tesi — gravida di conseguenze negative per l'autonomia regionale che vanno ben al di là della mancata registrazione di un singolo atto — della inapplicabilità di tale decreto legge nell'ambito della regione siciliana. Ciò sotto il riflesso che l'assetto del controllo nell'area del Governo e dell'amministrazione è «disegnato» da norme di rango superiore, quali l'art. 23, secondo comma dello Statuto e le relative norme di attuazione.

Senonché la prospettazione della Corte dei conti è contraddetta proprio dalle fonti normative da essa richiamate.

L'art. 23, secondo comma, statuto Sicilia, infatti, si limita a prevedere, al primo comma, un decentramento degli «organi giurisdizionali centrali ... per gli affari concernenti la regione» (Corte costituzionale, sentenza n. 270/1988), specificando, al secondo comma, che «le sezioni del consiglio di Stato e della Corte dei conti, svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile». Le norme di attuazione del suddetto articolo, per la parte che qui interessa, emanate con il citato d.lgs. n. 655/1948, istitutivo delle sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana, dispongono testualmente all'art. 2: «La sezione di controllo, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti:

- 1) esercita il controllo sugli atti del Governo e dell'amministrazione regionale;
- 2) verifica il rendiconto generale della regione».

Com'é agevole constatare, nessun riferimento al tipo di controllo — sotto il profilo temporale (se, cioè, preventivo o successivo) è dato rinvenire nella norma statutaria e nemmeno nelle relative norme di attuazione, le quali ultime viceversa, quanto alle modalità del controllo della Corte, operano un rinvio formale alle «leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti».

Da ciò discende, come logico corollario, che la forza costituzionale della norma statutaria o di norma «rafforzata» del d.lgs. n. 655/1948 non dispiega i suoi effetti sul sistema di controllo (modalità, ambito, tempi etc.), ma solo su norme che impongono il controllo della Corte dei conti secondo le leggi delle Stato.

Una volta quindi modificato con un atto avente forza di legge il previgente regime di controllo contenuto nel t.u. n. 1214/1934, la Corte dei conti per la regione siciliana non può non adeguarsi al nuovo sistema, esercitando il controllo preventivo solo sugli atti regionali che trovano corrispondenza in quelli elencati nell'art. 7, primo comma, del citato d.lgs. n. 143/1993. Onde l'esercizio di tale tipo di controllo esorbitante, come nel caso di specie, dai limiti imposti dalla suddetta norma determina una indebita compressione della sfera di competenza amministrativa statutariamente garantita alla regione.

Né tale lesione può dirsi venuta meno per effetto della mancata conversione in legge del d.-l. sopra citato, dal momento che le disposizioni del menzionato art. 7 sono state riprodotte, con qualche modifica (ripristino del controllo preventivo sui provvedimenti di approvazione dei contratti di importo più elevato, sottoposizione a termine del controllo preventivo) ininfluente sulla fattispecie che ha dato luogo all'insorgere del conflitto, nel corrispondente articolo del d.lgs. 17 luglio 1993, n. 232, che su salda temporalmente col precedente.

Ma v'é di più: l'art. 10 del nuovo decreto legge chiarisce espressamente ad abundantiam che i principi desumibili dalle norme del decreto stesso «costituiscono ... per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». Tale disposizione ovviamente non può riguardare le norme del decreto legge relative ai poteri della Corte dei conti, attesa l'estraneità di tale materia alla legislazione regionale; essa però è senz'altro riferibile all'art. 9 del d.-l. n. 232/1993 (corrispondente all'art. 8 del d.-l. decaduto) contenente disposizioni sui «servizi di controllo interno)», da istituirsi in tutte le «amministrazioni pubbliche» e quindi anche nelle regioni a statuto speciale. E poiché tali disposizioni formano un unico corpo normativo con quelle dell'art. 7, riduttive del controllo preventivo di legittimità esterno, rispetto alle quelli rivestono carattere complementare, l'obbligo delle regioni ad autonomia speciale di attenersi ai principi insiti nelle prime trova il suo presupposto nell'applicabilità delle seconde anche nell'ambito delle dette regioni.

In altri termini il nuovo sistema di controllo delineato con le norme statali sopra richiamate non può trovare applicazione parziale nell'ambito della regione siciliana, ma va attuato nel suo complesso.

P. Q. M.

Si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte costituzionale di volere accogliere il presente ricorso e di volere pronunciare, in conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato dichiarando che non spetta allo Stato sotoporre al controllo preventivo di legittimità il provvedimento del presidente della regione 30 dicembre 1992 specificando nelle premesse che non trova corrispondenza nei provvedimenti soggetti a controllo preventivo di cui all'art. 7 del d.-l. n. 143/1993, in vigore alla data di emanazione dell'atto impugnato, ed al corrispondente articolo del d.-l. n. 232/1993, in atto vigente, applicabile anche alla regione siciliana.

Palermo, addi 6 agosto 1993

Avv. Francesco Torre Avv. Laura Ingargiola

93C0922

N. 26

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Regolamento per il recepimento in attuazione della legge provinciale 13 maggio 1990, n. 6 (impugnata con ricorso n. 36/93 dal Presidente del Consiglio dei Ministri) dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale della provincia di Bolzano e degli enti da essa dipendenti - Previsione di acconti retributivi in violazione della legge n. 438/1992 che ha previsto la sospensione dei contratti collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione di nuovi accordi al 1º gennaio 1994 - Violazione di disposizioni statali aventi valore di norme fondamentali di riforme economico-sociali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1993 - Istanza di sospensione.

(Decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5).

(Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1).

Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il Presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano; in relazione e per l'annullamento (previa sospensione) del D.P.G.P. 11 febbraio 1993, n. 5 (in suppl. ord. n. 1 al B.U. 22 giugno 1993, n. 29) recante «regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993 per il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti», siccome emanato in violazione degli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione nonché dell'art. 8, n. 1 st. spec. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione agli artt. 1, secondo comma, e 13 legge 29 marzo 1983, n. 93; e 1 e 7 L.P. 13 marzo 1990, n. 6 ed all'art. 7 d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in legge 14 novembre 1992 n. 438).

1. — Per contenere il disavanzo pubblico e fronteggiare, con interventi adeguati, l'attuale, grave situazione economica e finanziaria, il d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438) ha — tra le altre misure — dettato incisive disposizioni in materia di pubblico impiego, traducentisi in un sostanziale «congelamento», fino al 31 dicembre 1993, del trattamento economico dei dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla leggequadro n. 93/1983 (alle cui disposizioni, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, la provincia di Bolzano ha confermato la propria normativa con legge 13 marzo 1990, n. 6).

In particolare, l'art. 7 del citato d.-l. n. 384/1992 ha stabilito, al primo comma, (ed in deroga implicita all'art. 13, primo e secondo comma, legge n. 93/1983) l'ultrattività della vigenge disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto (tenuta «ferma» sino al 31 dicembre 1993), al tempo stesso fissando al 1º gennaio 1994 gli effetti di nuovi accordi.

Come la Corte ha già avuto modo di rilevare (con sentenza n. 296/1993), la riferita disposizione del d.-l. 384/1992 è rivolta «ad integrare, se pur prevedendo una deroga eccezionale e temporanea, la disciplina sull'efficacia temporale degli accordi collettivi stabilita dall'art. 13 della legge n. 93/1983» al pari di questo concernendo, pertanto, «un aspetto essenziale del principio della contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 3 della legge-quadro sul pubblico impiego, più volte riconosciuto come norma fondamentale di riforma economico-sociale». La conseguenza trattane (ai punti 4 e 5 della motivazione della sentenza cit.) è che «nell'art. 7 (del d.-l. del 1992), come già nell'art. 13 (della legge del 1983) si riscontrano i caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme economiche-sociali»; di guisa che «la disposizione relativa al temporaneo blocco degli accordi del pubblico impiego sino all'inizio del triennio successivo (1º gennaio 1994), congiuntamente con quella concernente la conseguente ultrattività ex lege stabilmente conferita agli accordi precedenti (quelli riferiti al triennio 1988-1990), si applica con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale».

- 2. Come si è, più sopra, accennato la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto, con legge 13 marzo 1990, n. 6, a disciplinare il rapporto d'impiego del proprio personale, e del personale degli enti pubblici da essa dipendenti, in armonia coi principi risultanti dalle disposizioni della legge-quadro (art. 1), in particolare riproducendo la regola sull'efficacia temporale degli accordi e sulla loro temporanea ultrattività (primo e secondo comma, art. 7 della legge citata), che giusta i riferiti rilievi della sentenza 296/1993 deve ritenersi integrata, in via di deroga eccezionale e temporanea, dalla commentata norma dell'art. 7 del d.-l. n. 384/1992).
- 3. Con decreto 11 febbraio 1993, n. 5 (pubblicato nel B.U. del 22 giugno 1993) il presidente della giunta provinciale di Bolzano ha emanato il regolamento per il recepimento dell'accordo intercompartimentale relativo al tricnnio 1991-1993, che prevede tra l'altro, all'art. 5, aumenti retributivi per il 1991, il 1992 ed il 1993 come pure (art. 6) dell'indennità integrativa speciale nonché la possibilità di erogazione (art. 8) di altri emolumenti in forma di indennità di coordinamento e di produttività, in via generale stabilendo (all'art. 2) l'applicabilità delle relative disposizioni con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento stesso (riferito al periodo dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1993) e con corrispondenti oneri finanziari di 8 miliardi per il 1991, 17 per il 1992 e 28 per il 1993 (art. 40).

Tali norme, insieme al complesso della recepita disciplina contrattuale, si pongono in evidente contrasto con la disposta (eccezionale) ultrattività degli accordi di comparto in vigore (per il periodo 1988-1990) e con l'espresso differimento al 1º gennaio 1994 degli effetti dei nuovi accordi, di cui al più volte richiamato art. 7 del d.-l. n. 384/1992.

Ne segue che lo stesso decreto del presidente della giunta provinciale, destinato a rendere operanti le norme dell'accordo, si pone in oggettivo contrasto con il limiti che (anche attraverso la deroga temporanea apportata al principio espresso dall'art. 13 della legge-quadro n. 93/1983) sono imposti alla competenza legislativa della provincia (artt. 4 e 8, n. 1, statuto speciale) e che, a fortiori, non possono non essere osservati nella produzione di atti di normazione secondaria (o regolamentare) qual è il provvedimento presidenziale all'esame.

Ma la violazione, così realizzata, dell'art. 7 del d.-l. n. 384/1992 (e quindi — per la già sottolineata natura di questo — delle disposizioni dello statuto speciale d'autonomia or ora citate) non rileva soltanto agli effetti della illegittimità «oggettiva» del decreto 11 febbraio 1993, n. 5, dovendo — invero — riconoscersi che il provvedimento di recepimento dell'accordo intercompartimentale destinato a valere per il triennio 1991-1993 si risolve, altresì, in indebita interferenza dell'organo provinciale sulle attribuzioni statali inerenti al governo della politica economica nazionale, quali esercitate, col d.-l. più volte citato e la relativa legge di conversione, in ossequio all'imperativo costituzionale comportato dal principio di eguaglianza, «per il quale il legislatore è tenuto a distribuire i sacrifici derivanti da una politica economica di emergenza nel più totale rispetto di una sostanziale parità di trattamento per tutti i cittadini» (così, ancora, la citata sentenza n. 296/1993, al punto 3 della motivazione).

Evidente è, infatti, che il decreto del Presidente della provincia col sottrarre il solo personale della provincia e degli enti da questa dipendenti all'imposto e generalizzato «congelamento», fino al 31 dicembre 1993, dei trattamenti economici, si oppone al naturale dispiegamento degli effetti (ache perequativi) delle urgenti ed eccezionali misure di politica economica nazionale promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento, così — in definitiva — attentando alle competenze proprie degli organi centrali dello Stato le cui scelte, operate nell'interesse generale ed assunte — come già visto — in forma di deroga a norme fondamentali di riforme economiche-sociali, resterebbero in concreto paralizzate in ambito locale (in violazione, tra l'altro, degli artt. 3, per la diversità di trattamento in seno alla categoria dei pubblici dipendenti; 2, per l'impedita possibilità di esigere il concorso di tutti al soddisfacimento di inderogabili doveri di solidarietà, e 95 della Costituzione, per la gravissima menomazione portata alle prerogative del Governo in tema di direzione della politica generale del Paese).

4. — Ritenuto dunque — secondo l'insegnamento della sentenza n. 296/1993, relativa a fattispecie identica — che dall'art. 7 del d.-l. n. 384/1992 è derivato anche per l'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano il vincolo a non dare efficacia agli accordi di comparto per i propri dipendenti relativamente al triennio 1991-1993, e che l'atto del presidente della giunta provinciale ha — invece — trascurato quel vincolo con le conseguenze più sopra accennate, il deducente, in conformità dell'assunta delibera governativa, ricorre per regolamento di competenza avverso il d.p.g.p. 11 febbraio 1993 n. 5, sollecitando, altresì, la sospensione dell'eseccutorietà dell'atto impugnato, in ragione del grave danno (non solo economico) che all'interesse generale (ad una uniforme efficacia delle misure volte a fronteggiare l'emergenza finanziaria) potrebbe derivare dall'applicazione delle sperequative norme del recepito accordo intercompartimentale.

Per i motivi esposti il deducente chiede che la Corte, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, dichiari che non spetta al presidente della giunta provinciale di Bolzano di emanare le norme risultanti dall'accordo intercompartimentale per il triennio 1991-1993; con conseguente annullamento del d.p.g.p. 11 febbraio 1993, n. 5.

Saranno depositati copia del decreto impugnato e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addi 10 agosto 1993

Sergio Laporta, avvocato dello Stato

93C0924

N. 32

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Acque pubbliche e private - Ricerca, uso e tutcla delle acque sotterranee - Previsione di zone di protezione delle risorse idriche nelle quali possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio e limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici - Attribuzione alla giunta del potere di definire i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio, sentiti gli enti locali, con effetto di variante agli strumenti urbanistici locali - Invasione della sfera di autonomia comunale per la trasformazione dei poteri decisionali spettanti in materia ai comuni in semplici poteri consultivi e di proposta - Violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia (art. 2 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e artt. 3, 5, 12, 14, 17 e 18 della legge 8 maggio 1990, n. 142).

(Delibera legislativa riapprovata dal consiglio regione Piemonte il 6 luglio 1993).

(Cost., artt. 5, 114, 117, 118 e 128).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 6 luglio 1993, comunicata al commissario del Governo il 12 luglio 1993, e recante «ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee».

Con telegramma 30 ottobre 1992 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 29 settembre 1992, poi riapprovata con adeguamento di talune disposizioni ai rilievi formulati.

Gli articoli 4 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 prevedono, tra l'altro, «zone di protezione» delle risorse idriche, zone nelle quali possono essere adottate «misure relative alla destinazione del territorio interessato» e «limitazioni per

gli insediamenti civili produttivi turistici agroforestali e zootecnici». I successivi articoli 8 e 9 del medesimo decreto attribuiscono rispettivamente allo Stato ed alle Regioni specifiche funzioni; in particolare alle Regioni è assegnata la funzione di «individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili».

L'art. 13, secondo comma, della delibera legislativa in esame prevede che «i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio a norma» del testé citato art. 7 siano «definiti» dalla giunta regionale mediante atto amministrativo, «sentiti gli enti locali». Il primo periodo del secondo comma non precisa esplicitamente se tale atto amministrativo debba avere contenuto generale (di «disciplina» come recita l'art. 9 citato) o possa anche avere contenuti concreti, ed eventualmente vari e molteplici, in relazione a ciascuna zona e sub-zona di territorio. Il secondo periodo del medesimo secondo comma, però, parrebbe condurre a questa seconda lettura quando prevede «tali vincoli e limitazioni costituiscono ad ogni effetto viariante agli strumenti urbanistici locali». Tulle le «destinazioni» del territorio (non solo quelle riguardanti trasformazioni edilizie) previste dagli strumenti anzidetti sarebbero quindi modificabili dalla giunta regionale (non occorre dunque una deliberazione del consiglio regionale, come invece per i piani territoriali), senza il concorso nel procedimento di deliberazioni (denominabili di «adozione» o altrimenti) dei consigli comunali interessati (cfr. art. 32, secondo comma, lett. b) della legge 8 giugno 1990, n. 142).

Il secondo comma in esame appare contrastante con gli artt. 5, 114, 117 (per inosservanza di «principi» stabiliti dalle leggi dello Stato) e 128 della Costituzione, e con norme interposte contenute nell'art. 2 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, negli artt. 3, 5, 12, 14, 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e nella legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrati dagli insegnamenti forniti da codesta Corte costituzionale.

Nelle sentenze 4 aprile 1990, n. 157 (concernente proprio la regione Piemonte) e 24 maggio 1991, n. 212, codesta Corte ha ravvisato «compressione illegittima dell'autonomia comunale» ogniqualvolta poteri decisionali attribuiti agli organi comunali da leggi statali recanti principi sono «trasformati in semplici poteri consultivi e di proposta» mentre la regione «assume in proprio una competenza di natura provvedimentale». Importante anche la precisazione contenuta nella sentenza n. 212 citata, secondo cui dall'art. 3 della legge n. 142 del 1990 «non può trarsi l'attribuzione alla regione del potere di disporre del contenuto e dell'estensione delle funzioni dei comuni, per di più senza tenere conto del modò in cui esse si atteggiano nella legislazione statale già vigente».

La chiarezza degli insegnamenti dati con le due ricordate sentenze rende superfluo aggiungere che analoghi orientamenti sono indicati in altre sentenze, quali (ad esempio) la n. 87 del 27 marzo 1987 e la n. 73 dell'11 febbraio 1991.

Del resto, la diretta rigida e totale incidenza delle deliberazioni della giunta provinciale sugli strumenti urbanistici in vigore («costituiscono ad ogni effetto variante») è modalità eccessiva persino rispetto ad esigenze «di coordinamento», che possono e devono trovare risposte più articolate e più rispettose delle autonomie locali, ad esempio nell'ambito di normali procedimenti di variante agli strumenti anzidetti.

Occorre aggiungere che la razionale utilizzazione delle acque (tra l'altro) «per le esigenze della alimentazione», ed anche attraverso la definizione di «provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura» costituisce finalità perseguita nell'ambito delle attività per la difesa del suolo. Il bacino del fiume Po è qualificato (ovviamente) «di rilievo nazionale», con le note conseguenze sul piano del riparto delle competenze che da tale qualificazione discendono.

Deve perciò porsi pure la questione se la configurazione di un separato potere «a valenza territoriale ed urbanistica» (quale è quello di imporre vincoli e limitazioni riferiti al territorio) e l'attribuzione di tale potere mediante legge regionale alla giunta di una delle più regioni interessate siano compatibili con l'ordinamento coordinato delle molteplici funzioni finalizzate alla difesa del suolo e riferite non soltanto al territorio (cfr. art 17, primo comma, della legge n. 183 del 1989). Appare poco razionale impostare essenzialmente in termini urbanistico-territoriali problemi complessi di uso e gestione di risorse naturali.

Per quanto precede, si chiede di dichiarare la la illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della delibera regionale impugnata.

Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera al Consiglio dei Ministri.

Roma, addi 22 luglio 1993

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

N. 33

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 1993 (della regione Calabria)

Regione - Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali stabiliti dal decreto-legge impugnato ed applicabilità immediata delle norme del medesimo fino all'assolvimento di detto obbligo da parte delle regioni - Previsione altresì: a) della cessazione dalle funzioni con la scadenza del mandato; b) di un periodo massimo di proroga di quarantacinque giorni; c) della sostituzione da parte del presidente del collegio nei confronti del collegio înadempiente - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici (già esercitata dalla regione ricorrente con legge 5 agosto 1992, n. 13) con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnamo competenze ad organi collegiali regionali, nonché sulla potestà statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio, della giunta e del presidente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonché ai ricorsi nn. 17, 28 e 30 del 1993 proposti dalla stessa regione avverso decreti-legge (decaduti) di contenuto sostanzialmente identico a quello in questione.

(D.-L. 19 luglio 1993, n. 239).

Ricorre la regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale, on. Guido Rhodio, in forza di delibera 26 luglio 1993, n. 2560, della giunta regionale immediatamente esecutiva, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Federico Sorrentino e nel suo studio in Roma, lungotevere delle Navi, 30, elettivamente domiciliato, contro lo Stato e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del d.-l. 19 luglio 1993, n. 239, recante «Disciplina delle proroga degli organi amministrativi», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 20 luglio 1993.

FATTO

1. — Investita della questione di legittimità costituzionale di una norma di legge regionale che prevede la «decadenza» dei comitati regionali di controllo non rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza, la Corte con la sentenza 4 maggio 1992, n. 208, affermava importanti e, sotto certi aspetti, innovativi principi in materia di prorogatio di organi amministrativi. In particolare, esclusa l'esistenza di norme dalle quali possa trarsi la generalità di tale istituto, essa concludeva che «ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dal citato art. 97 della Costituzione, può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati».

«Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla prorogatio — proseguiva la Corte — sarebbe difatti ben lontana dal modello costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale prorogatio di fatto sine die — demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario — violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento».

Escluso, quindi che alla *prorogatio* possa attribuirsi valenza di «principio di carattere generale», il Governo — non ritenendo sufficiente lo strumento legislativo ordinario — decideva di provvedere conformemente ai suggerimenti della Corte ed a tal fine adottava una serie di decreti-legge (nn. 381 e 439 del 1992, 7, 69, 150 e 239 del 1993): i primi cinque decaduti e l'ultimo oggetto del presente giudizio.

In tutti e sei i provvedimenti viene dichiarata la perentorietà della scadenza legislativamente fissata degli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici (esclusi quelli elettivi e quelli a rilevanza costifuzionale), stabilendosi peraltro un periodo di proroga non superiore a quarantacinque giorni durante i quali gli organi scaduti possono adottare soltanto gli atti urgenti e indifferibili: limite poi ampliato dagli ultimi due decreti-legge che vi includono anche gli atti di ordinaria amministrazione.

Si prevede, infine, che, allorché la competenza alla ricostituzione spetti ad organi collegiali, questa venga trasferita al presidente del collegio, qualora essa non sia stata esercitata sino a tre giorni prima del suddetto periodo di proroga.

Relativamente alle nomine di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i primi tre decreti-legge (poi decaduti) stabilivano che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto».

Tale formulazione lasciava intendere un dovere di adeguamento da parte degli ordinamenti regionali a tutte le disposizioni del decreto-legge ed intanto la loro immediata vincolatività in violazione della competenza legislativa e statutaria delle regioni interessate.

Infine tutti i decreti-legge successivi al primo, tra le norme finali e transitorie, hanno inserito una disposizione secondo la quale «restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi» (cioè: in conformità alle disposizioni dei decreti-legge decaduti).

La regione Calabrla ha impugnato sotto diversi profili il d.-l. n. 7/1993 con ricorso già discusso dinanzi a codesta ecc.ma Corte all'udienza dello scorso 25 maggio 1993; ed ha egualmente impugnato il d.-l. n. 69/1993 che, pur avendo almeno in parte recepito, nella formulazione dell'art. 9, le osservazioni critiche rivolte dalle regioni, non si sottraeva del tutto alle censure di invasione della competenza regionale: sotto la rubrica «Adeguamento della normativa regionale», l'indicato articolo stabiliva, al primo comma, che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal decreto stesso nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle disposizioni in esso contenute. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non abbiano legiferato in materia». Anche il ricorso relativo a questa seconda impugnativa è stato discusso nella camera di consiglio del 7 luglio 1993.

2. — Decaduto il precedente per mancata conversione nei termini, il Governo ha emesso un quinto decreto, n. 150/1993, contro il quale pure ha proposto ricorso la regione Calabria, ed, infine, un sesto di eguale contenuto, n. 239/1993, che viene con il presente atto impugnato; tali due ultimi provvedimenti, riproducendo quasi negli stessi sostanziali termini i precedenti, se ne discostano ancora una volta per la parte relativa all'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni da essi recate.

Stabilisce, infatti, l'art. 9 al primo comma, che «Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai pincipi generali ivi contenuti».

Prescindendo dal discutibile riferimento ai «principi generali» contenuti nel decreto, tale articolo, pur formulato in maniera parzialmente differente rispetto al corrispondente articolo dei precedenti decreti, se per un verso, come già si osservava relativamente al quarto d.-l., attenua l'impatto sul sistema regionale delle nuove disposizioni legislative, non elimina tuttavia la lesione della competenza regionale denunciata con i precedenti ricorsi; sicché la regione Calabria, richiamando le considerazioni già svolte nei confronti del d.-l. n. 150/1993, il cui testo è stato integralmente riprodotto dal provvedimento che ora si impugna, deve ancora rivolgersi all'ecc.ma Corte per denunciare l'illegittimità del d.-l. 19 luglio 1993, n. 239, sotto i seguenti profili di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117, 118, 122 e 123, anche in riferimento all'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Invasione della competenza regionale.

3. — Preliminarmente deve sottolinearsi che la regione ricorrente, ancor prima che il Governo intervenisse con i decreti-legge di cui in narrativa, a precisare e a specificare i principi costituzionali richiamati dalla Corte, ha adottato una propria disciplina, passata indenne al controllo governativo, del fenomeno della prorogatio, con l.r. 5 agosto 1992, n. 13, recante «Disciplina delle nomine di competenza della regione» (b.u.r. 10 agosto 1992, n. 104). L'art. 8 di questa legge, in particolare, stabilisce, al primo comma, che «tutte le nomine e le designazioni di competenza della regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alle nomine o alle designazioni e sono rinnovabili per una sola volta»; al secondo comma dispone che, «trascorsi novanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale neo eletto, le persone nominate o designate negli organismi indicati nell'art. I (organi regionali, enti dipendenti dalla regione, u.s.l., eccettuati gli organi elettivi e i pubblici dipendenti) non possono continuare ad esercitare la funzione istituzionale e, nel caso in cui il consiglio regionale non effettui le nomine o le designazioni entro il predetto termine ai sensi dell'art. 5 della presente legge (che disciplina il relativo procedimento), provvede la giunta regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto» (cioè in via d'urgenza e con obbligo di ratifica entro trenta giorni).

La legge regionale, dunque, per un verso, è rispettosa dell'art. 97 della Costituzione sotto i profili indicati dalla sentenza n. 208/1992 della Corte: esclude la proroga di fatto a tempo indeterminato e provvede a interventi sostitutivi e di urgenza in caso di inadempimento dell'organo competente (il consiglio regionale); per altro verso essa anticipa mediante il sopra descritto meccanismo le disposizioni dei decreti-legge adottati dal Governo.

Di qui la conclusione che il decreto oggi impugnato, che obbliga le regioni ad adeguare i propri ordinamenti ai «principi generali» da esso posti, non dovrebbe incidere sull'art. 8 della l.r. n. 13/1992, il quale contiene disposizioni di dettaglio, bensì diverse, ma sicuramente rispettose dei medesimi principi. Invero, fermo restando il rispetto dell'art. 97 della Costituzione, i decreti governativi stabiliscono:

la cessazione delle funzioni con la scadenza del mandato;

la previsione di un periodo massimo di proroga di quarantacinque giorni;

la sostituzione da parte del Presidente del collegio nei confronti del collegio inadempiente.

Queste disposizioni corrispondono ad un principio fondamentale che vuole la cessazione delle funzioni dell'organo alla sua scadenza naturale e prevede meccanismi sostitutivi rigidamente articolati in caso di inerzia dell'organo competente alla ricostituzione.

Non par dubbio quindi che la legge regionale n. 13/1992 sia coerente con i principi enunciati dal d.-l. n. 239/1993, e che la diretta operatività delle disposizioni di cui al decreto stesso, non abbia modo di esplicarsi nei riguardi della regione Calabria per quanto già da questa disciplinato, mentre le altre disposizioni del d.-l. relative al regime degli atti ed alla responsabilità per mancata ricostituzione nei termini, varranno anche per la regione ricorrente come riferimento per i principi fondamentali della materia.

Qualora però il primo comma dell'art. 9 non dovesse essere inteso nel senso che i «principi» cui le regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti, ed in quanto non vi abbiano già provveduto, siano solo quelli, già esistenti, da ricavarsi dall'art. 97 della Costituzione, secondo le indicazioni della Corte (ciò che sembrerebbe essere confermato dal riferimento ai principi «generali» anziché fondamentali del d.-l. in questione), bensì come abrogativo della disciplina regionale già adottata e i meccanismi di ricostituzione degli organi scaduti direttamente applicabili alla regione, non può che dedursene l'incostituzionalità per le ragioni accennate in rubrica.

4. — Per tale ipotesi viene immediatamente in cosiderazione il secondo comma dell'art. 4, a termini del quale «Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo».

Questa disposizione viola tanto la competenza regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle regioni» (art. 117) quanto la competenza statutaria delle regioni di diritto comune (art. 123), incidendo essa sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali. La disposizione impugnata, invero, crea una competenza nuova in capo ai presidenti di organi collegiali, sottraendo ai collegi stessi i corrispondenti poteri. Ed è evidente che una statuizione sissatta potrebbe provenire, per gli uffici e gli enti dipendenti dalla regione e per gli stessi organi regionali, dalla legge o dallo statuto regionale.

Di più la disposizione in esame viola, insieme con la potestà statutaria delle regioni, gli artt. 121 e 122 della Costituzione, allorché essa venga riferita a nomine di competenza del consiglio regionale. Infatti, secondo la norma costituzionale, il presidente del consiglio regionale non ha una posizione per così dire autonoma dal consiglio stesso dal quale è eletto per dirigerne i lavori (122, terzo comma) né. a differenza del consiglio, della giunta e del suo presidente (art. 124, primo comma), possiede una propria ed autonoma rilevanza esterna.

Naturalmente ciò potrebbe non escludere che al presidente del consiglio regionale vengano conserite sunzioni di rilevanza esterna, purché non incompatibili con il suo compito di direzione dei lavori del consiglio, ma tale attribuzione, innovando specificamente all'organizzazione regionale, non può che competere alla sonte statutaria (art. 123) e, sulla base di questa, al regolamento consiliare.

Ne discende allora l'incostituzionalità, in riferimento ai citati parametri, di una norma statale che trasferisce una competenza al consiglio regionale al suo presidente e che fa di questo un organo titolare di poteri amministrativi esterni.

5. — Ugualmente sulla competenza delle regioni in materia di organizzazione dei loro uffici e degli enti da esse dipendenti incidono le disposizioni relative al regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati (art. 3). Tali disposizioni, limitando la competenza degli organi prorogati e sanzionando come illegittimi gli atti posti in essere al di fuori dei limiti da esse indicati, incidono sulla competenza regionale in materia, in violazione quindi dell'art. 117 della Costituzione.

Tale censura va estesa al successivo art. 6 che sancisce la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti.

6. — Da ultimo deve denunciarsi l'art. 8 del decreto impugnato, nella parte in cui convalida e mantiene fermi gli atti di ricostituzione adottati dai presidenti di organi collegiali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, in sostituzione dei competenti collegi (secondo comma).

Questa disposizione viola, non solo l'art. 77, ultimo comma, della costituzione, in relazione anche all'art. 15, secondo comma, lett. d), della legge n. 400/1988, ma anche, ed inscindibilmente, le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti regionali.

Invero, ove anche dovesse sostenere che il d.-l. impugnato possa comprimere, nei sensi che si sono appena contestati, le competenze regionali in materia, esso sicuramente non può convalidare ciò che in base alla costituzione è invalido e quindi non può sottrarre al legislatore né all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi atti applicativi di decreti-legge non convertiti.

In altre parole la disposizione impugnata non solo incide sulla potestà legislativa regionale e su quella statutaria al di là di quanto consentirebbero gli artt. 117 e 123, ma incide altresì sulla competenza degli organi collegiali, ai quali sarebbe così impedito di revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.

Va poi aggiunto che la convalida degli atti compiuti sotto il vigore dei precedenti decreti, i quali, a differenza di quello qui impugnato e dei due che lo hanno preceduto, obbligavano le regioni ad adeguarsi alla totalità delle loro disposizioni, fa sì che atti costituzionalmente illegittimi — quali quelli adottati in esecuzioni dei precedenti decreti-legge invasivi della competenza regionale garantita dall'art. 117 — vengano ritenuti validi ed efficaci, senza che la regione possa porvi rimedio, ripristinando l'ordine naturale delle competenze.

P. Q. M.

Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, il d.-l. impugnato venga dichiarato incostituzionale in riferimento agli artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77 della Costituzione.

Roma, addi 2 agosto 1993

Avv. Federico Sorrentino

93C0893

N. **34**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 1993 (della regione autonoma Valle d'Aosta)

Controlli amministrativi - Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa - Istituzione presso ogni regione di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, presso la quale è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti - Facoltà della Corte dei conti di delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici - Indicazione degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità (atti normativi a rilevanza esterna, atti giuridici di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese, provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubblico-amministrative relative a dipendenti delle pubbliche amministrazioni) - Previsione dei modi e contenuti del controllo successivo nei confronti delle regioni e degli enti locali - Istituzione di servizi di controllo intero in tutte le amministrazioni pubbliche per la comparazione dei costi e rendimenti e la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa - Istituzione, infine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, di un servizio ispettivo del Ministero dell'interno col compito di redigere una relazione annuale dell'attività svolta - Interferenza dell'attività di controllo preventivo con quella esercitata per disposizione statutaria dalla commissione di coordinamento - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione dei principi della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/1989.

(D.-L. 17 luglio 1993, n. 232).

(Cost., artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125; statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46).

Ricorre la regione autonoma Vallé d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale, Dino Vierin, debitamente autorizzato in forza di delibera della giunta regionale n. 6447 del 29 luglio 1993, rappresentato e difeso

dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, in forza di procura per atto notar Bastrenta, di Aosta in data 27 luglio 1993 rep. n. 14906, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 166, del 17 luglio 1993.

La regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue.

IN FATTO

Il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, meglio specificato in epigrafe, nell'ambito delle misure che sarebbero dirette (come detta il suo preambolo) a «rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità amministrativa», reiterando con parziali modifiche i precedenti decreti-legge nn. 54 del 1993 e 143 del 1993 (entrambi oggetto di giudizi di legittimità proposti in via principale dalla ricorrente e da altre regioni, attualmente pendenti avanti codesta ecc.ma Corte), detta una riforma radicale di una fondamentale giurisdizione del nostro ordinamento, quale è quella della corte dei conti. Prevede fra l'altro che in tutte le regioni vengano istituite sezioni giurisdizionali della corte dei conti (art. 1), presso le quali, ai sensi del successivo art. 2, secondo comma, è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della corte dei conti (procuratore regionale), od un altro magistrato asegnato all'ufficio. I giudizi relativi ai residenti all'estero sono devoluti, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, alla competenza della sezione regionale per il Lazio.

L'attività dei procuratori regionali è coordinata, in base al terzo comma, dello stesso art. 2, dal procuratore generale della corte dei conti.

L'ultimo comma dell'art. 2 prevede che la Corte dei conti possa delegare, per l'esercizio delle sue funzioni, adempimenti istruttori a funzionari di pubbliche amministrazioni ed avvalersi di consulenti tecnici.

- L'art. 7, al primo comma, delimita il campo del controllo preventivo di legittimità della corte dei conti, estendendolo in particolare a:
 - c) «atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti programmazione comportanti spese»;
- d) «provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione»;
- f) «autorizzazioni alla sottoscrizione di contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;
- g) «provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni publiche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

A tali previsioni espresse, se ne aggiunge un'altra, di chiusura, che prevede analogo controllo per le materie per le quali esso sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio dei Ministri (lett. I). D'altronde, con singolare commistione di potere di controllo e di potere normativo, un analogo potere estensivo dell'ambito degli atti soggetti a controllo è attribuito (sia pure, sembrerebbe, soltanto rispetto alle amministrazioni statali) anche alle sezioni riunite della corte dei conti.

Gli atti sottoposti al controllo vanno peraltro pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stante la previsione di cui all'art. 7, terzo comma.

Ancora l'art. 7, al secondo comma, disciplina gli effetti del controllo preventivo della corte dei conti. In base a tale disposizione, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi ove la corte non ne dichiari la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Peraltro, in base all'ultima parte del secondo comma dell'art. 7, l'esecutività è sospesa se nel termine dei trenta giorni la corte richieda chiarimenti od elementi integrativi del giudizio.

Il sesto comma dell'art. 7 estende espressamente il controllo successivo della corte dei conti sulla gestione nei confronti delle regioni (ivi comprese, sembrerebbe, anche le regioni a statuto speciale) e degli enti locali, anche se lo vincola al «perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali e di programma».

L'ultima parte del settimo comma dell'art. 7 fa carico alle amministrazioni, per le quali la corte dei conti abbia formulato osservazioni, di comunicare alla Corte medesima le misure adottate.

Peraltro, l'ottavo comma dell'art. 7 demanda alle relazioni della corte dei conti anche la valutazione sul funzionamento degli organi interni.

Infine, il nono comma attribuisce alla Corte il potere di richiedere il riesame dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche non territoriali.

L'art. 9 istituisce invece, al primo comma, servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche («con il compito, di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse publiche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa»): i criteri di organizzazione e la sfera di azioni di tali servizi di controllo interno sono rigidamente predeterminati dal secondo e terzo comma del medesimo art. 9.

D'altronde, il quarto comma dello stesso articolo prevede che i comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani, di cui all'art. 18 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed al d.P.C.M. 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche, che sono peraltro tenuti a riferire a tali organi in base all'art. 9, terzo comma, ultima parte.

Infine, il successivo quinto comma del medesimo art. 9, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'interno, di un servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con i comitati provinciali e metropolitani testé richiamati. Le funzioni di tale servizio ispettivo, a prescindere dall'attribuzione (di cui al precedente terzo comma) di un potere di audizione dei servizi di controllo interno non sono altrimenti meglio chiarite; la seconda parte del quinto comma in discorso si limita ad attribuirgli la redazione annuale di una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta (ma i cui confini non sono affatto stabiliti), con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.

Deve infine evidenziarsi come il decreto-legge impugnato contenga norme di tutela delle minoranze linguistiche limitatamente alle sole sezioni giurisdizionali della corte dei conti con sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige (art. 1, secondo comma).

L'art. 10 autoqualifica le norme desumibili dal decreto come «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

La disciplina testé richiamata è gravemente lesiva delle attribuzioni della regione autonoma Valle d'Aosta ed è illegittima per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2, 3, 4, 29, 43 e 46, primo comma.

In diretto

1. — Occorre preliminarmente contestare che il Governo abbia inteso adottare, con le forme del decreto-legge, delle misure che vengono a fortemente incidere sugli assetti istituzionali, e che per di più violano illegittimamente, la sfera di autonomia speciale della ricorrente regione, assumendo, ma non dimostrando affatto, la ricorrenza dei presupposti della «necessità» e dell'«urgenza»; misure che, per di più sono di dubbia idoneità rispetto al perseguimento dello scopo dichiarato, e lasciano anzi il dubbio di essere finalizzate alla ricerca di placare la spinta emozionale di recenti eventi.

La ricorrenza degli estremi della necessità e dell'urgenza è anche più dubbia, se si considera che il decreto oggi impugnato segue l'altro decreto-legge, non convertito, dell'8 marzo 1993, n. 54, nonché il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, che, sia pure con sfumature diverse, anch'essi evocando la stessa supposta «straordinaria necessità ed urgenza», erano in buona parte espressione della medesima accentuata, ed illegittima, tendenza a comprimere le autonomie regionali.

D'altronde, che il complesso delle norme recate dall'impugnato decreto possa in tutto od in parte rispondere ai requisiti di necessità e di urgenza da esso evocati sembra anche contraddetto dalla autoqualificazione (peraltro irrilevante) come «norme fondamentali di riforma economico-sociale».

Essendo appunto indimostrata la ricorrenza di una situazione di necessità ed urgenza, a torto evocata nella premessa, il decreto impugnato viola il precetto dell'art. 77 della Costituzione, che fa divieto al Governo di emanare decreti che abbiano valore di legge.

D'altronde, il medesimo ordine di censure sull'inesistenza rispetto all'intero provvedimento, o quanto meno rispetto a sue specifiche previsioni, dei suddetti requisiti di necessità ed urgenza è stato persino sollevato in sede di discussione presso la commissione affari costituzionali del Senato della conversione in legge dell'impugnato decreto: in particolare, si è rilevato che le norme recate dal decreto, in quanto «intrinsecamente non urgenti», non presentassero i requisiti previsti dall'art. 78, terzo comma, del regolamento del Senato (v. seduta della prima commissione del Senato del 22 luglio 1993).

Può incidentalmente aggiungersi che ben difficilmente sarebbe dimostrabile il presupposto dell'urgenza rispetto ad un intervento che ha assunto il carattere di profonda riforma giurisdizionale della corte dei conti, che peraltro trascende i limiti delle attribuzioni riservate alla stessa corte dei conti dall'art. 100 della Costituzione, al secondo comma.

Infatti, quest'ultima norma della Costituzione si limita prevedere la possibilità che, con legge, si introduca una partecipazione della corte dei conti al controllo preventivo sulla gestione finanziaria (e non, come nel decreto impugnato, su singoli atti) degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, mentre non è affatto previsto che si possa attribuire il controllo preventivo in questione in via esclusiva alla medesima corte dei conti.

Peraltro, per quanto concerne le regioni, la Corte non potrebbe essere investita neanche della semplice partecipazione al controllo preventivo: per le regioni a statuto ordinario vale la tassatività dei controlli previsti dall'art. 125 della Costituzione (in base a tale principio venne da codesta ecc.ma Corte dichiarato illegittimo l'art. 2, terzo comma, lett. o), della legge n. 400/1988: cfr. Corte costituzionale, 21 aprile 1989, n. 229); a maggior ragione un tale vaglio della corte dei conti non è ammissibile per la regione ricorrente, per la quale, come si rileverà nel prosieguo del ricorso, esiste un sistema tassativo di controlli previsto dallo statuto di autonomia speciale.

- Può aggiungersi che il decreto-legge impugnato si pone in contrasto anche con il secondo comma dell'art. 125 della Costituzione, che (come è evincibile tenuto conto della classificazione degli organi giurisprudenziali di cui all'art. 103 della Costituzione) prevede su base regionale soltanto l'istituzione di organi di giustizia amministrativa che si inseriscono nella giurisdizione del Consiglio di Stato, quali sono gli odierni t.a.r., e non anche per quanto concerne la giurisdizione della corte dei conti (del resto, sia pure rispetto ad altra questione, si è sempre escluso, che la struttura su base regionale della giustizia amministrativa di cui all'art. 125 fosse applicabile anche alla corte dei conti: v. Corte costituzionale, 7 marzo 1984, n. 52: corte dei conti, sez. riun., 19 aprile 1988, n. 576/A).
- 2. Deve comunque rilevarsi che il decreto-legge impugnato ha un ambito di applicazione che coincide largamente con quelle per cui operano le riserve di legge, di cui agli artt. 100, secondo e terzo comma, nonché 103, secondo comma, e 108 della Costituzione: in base a tali norme costituzionali, sono riservate alla legge (in senso formale), rispettivamente, la determinazione dei casi e delle forme in cui al corte dei conti può partecipare al controllo sulla questione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e l'indipendenza della Corte medesima di fronte al Governo, nonché l'ambito della giurisdizione della corte dei conti al di fuori della contabilità pubblica e, infine, l'ordinamento giudiziario e di ogni magistratura in genere.

Ebbene, a prescindere dalla considerazione che, come si tenterà di dimostrare nel prosieguo del presente ricorso, il decreto-legge impugnato si è posto comunque per il proprio contenuto normativo intrinseco in contrasto con una pluralità di precetti costituzionali, è comunque da contestare che lo strumento del decreto-legge possa tener luogo di una legge formale, dato che le riserve di legge in questione (considerato, fra l'altro, che sono finalizzate anche a garantire l'indipendenza della corte dei conti rispetto al Governo) non possono che essere assolute. (Nel senso dell'insufficienza, rispetto ad analoghi contenuti, del decreto-legge n. 54/1993, con riferimento specifico alla medesima questione, v. la relazione del prof. Correale «trasparenza e buon andamento: sezioni unite e nuove competenze della corte dei conti» al Convegno di studio di Roma, 10 giugno 1993, su «trasparenza, legalità e buon andamento: il ruolo della corte dei conti e delle altre magistrature»).

D'altro canto, nel medesimo decreto-legge impugnato si hanno anche disposizioni che incidono su alcune delle materie oggetto di riserva di legge, così generiche da rimettere di fatto al puro arbitrio del Governo la definizione del loro effettivo ambito di efficacia: così, l'ambito di esplicazione del potere di controllo preventivo della corte dei conti, di cui all'art. 7, è completato con una formula che consente la sottoposizione ai controlli in questione degli atti che il

Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno. Il medesimo rilievo (cui si aggiunge la denunzia della commissione di potere di controllo e di potere normativo insita nella ricordata previsione di cui all'art. 7, quarto comma, del decreto impugnato): è qui anche più palese la denunziata violazione della riserva di legge in materia di controllo della corte dei conti, di cui all'art. 100 della Costituzione, violazione che comunque sussiste anche se, per interventi che incidano nell'ambito in esame, dovesse in ipotesi ritenersi sufficiente il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Inoltre, anche a voler prescindere dai nuovi contenuti previsti dall'azione della Corte, è lo stesso disegno delle modalità di esercizio che mette fortemente in pericolo la sfera di autonomia regionale. Infatti, mancano persino sufficienti garanzie in ordine all'indipendenza dall'esecutivo nazionale di chi in concreto è chiamato ad operare funzioni essenziali anche nell'ambito delle competenze giarisdizionali della corte dei conti. Si è infatti inopinatamente disposto, con l'art. 2, quarto comma, che la corte dei conti possa avvalersi, per adempimenti istruttori, di personale delle pubbliche amministrazioni: tale previsione, in quanto applicabile all'attività che la corte dei conti sarebbe chiamata a svolgere rispetto alle regioni ed agli enti locali, appare in contrasto con la garanzia di indipendenza anche delle giurisdizioni speciali, ci cui all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, espressamente estesa tanto ai pubblici ministeri che «agli estranci che partecipano all'amministrazione della giustizia».

3. — Invero, la disciplina in esame viene ad incidere illegittimamente sulla stessa sfera di autonomia regionale. Essa infatti comporta l'assoggettamento dell'amministrazione regionale e degli enti locali ad un controllo preventivo della corte dei conti, diverso ed ulteriore rispetto ai controlli previsti dallo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nel titolo IX (art. 44 e segg.), che costituiscono un ambito chiuso, tassativamente determinato, attribuito ad organi specificamente individuati.

Per di più, tali controlli vengono ad essere predisposti per atti che sono l'espressione stessa dell'autonomia regionale, come nelle ipotesi previste dalla lett. e) dell'art. 7 (che, lo ricordiamo, contempla tutti gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di indirizzo e gli atti di programmazione comportanti spese) ovvero su materie che appartengono alla competenza esclusiva della regione autonoma Valle d'Aosta. Infatti, come si è visto, le lettere d), f) e0 dell'art. 7 prevedono l'estensione del controllo preventivo rispettivamente ai provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, all'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi ed ai provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

È evidente il contrasto con le norme dello statuto che attribuiscono le materie oggetto di tali previsioni alla competenza normativa ed amministrativa regionale.

Infatti, l'art. 2, dello Statuto di autonomia speciale della regione ricorrente attribuisce alla competenza primaria normativa regionale, fra l'altro, alla lett. a) l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e lo stato giuridico ed economico del personale, ed alla lett. f) le strade e lavori pubblici di interesse regionale. L'art. 3, lett. f) attribuisce alla competenza normativa concorrente della regione le finanze regionali e comunali; in base all'art. 4 del medesimo statuto, alla competenza normativa regionale sia primaria che concorrente, di cui agli artt. 2 e 3, corrisponde la potestà amministrativa della regione. Inoltre, come già esposto, è prevista la possibilità che il Presidente del Consiglio dei Ministri estenda di sua iniziativa l'ambito dei controlli in questione.

4. — In ogni caso, il decreto-legge impugnato chiama ad escreitare il controllo preventivo in questione un organo non contemplato dallo Statuto di autonomia speciale il quale, invece, all'art. 46, rimette tale ordine di attività in via esclusiva alla commissione di coordinamento, di cui al precedente art. 45. Può ricordarsi che con gli artt. 60 e segg. della legge 16 maggio 1978, n. 196, si è provveduto a dettare la disciplina di attuazione in tema di controlli. Ne consegue, fra l'altro, che il decreto-legge *de quo* comporta una pesante ed irrazionale duplicazione del controllo preventivo che certamente non giova al fine di meglio garantire la legittimità dell'azione amministrativa e vale a renderla più lenta e complessa.

D'altra parte, deve pure rilevarsi che soltanto la competenza normativa della regione ricorrente può essere eventualmente compressa, ai sensi dell'art. 2 dello statuto di autonomia della regione ricorrente, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Nel caso di specie, ci troviamo invece nel campo dei controlli previsto dall'art. 46 dello Statuto, che non conosce alcuna eccezione.

È da notare in particolare che la maggior parte dei provvedimenti per i quali dovrebbero operare le forme di controllo anzidette è già sottoposta alla particolare procedura di controllo anche di merito, comprensivo del potere di richiesta di riesame, dell'art. 61 della legge n. 196/1978.

Dunque, con una legge ordinaria, si è creato ex novo un ordine di controlli che lo statuto non contemplava, determinando così una pesante interferenza e menomazione dell'autonomia regionale; d'altro canto, tale potere di controllo è stato devoluto ad un organo diverso da quello a cui comunque lo statuto riserva tale ordine di attività.

5. — Rispetto ai due decreti che lo hanno preceduto, quello oggi impugnato, in luogo di tentare di ovviare ai numerosi profili di incostituzionalità già puntualmente rilevati nei ricorsi a suo tempo promossi dalla Valle d'Aosta, come da altre regioni, ha introdotto un'ulteriore evidente ed illegittima compressione della sfera di autonomia regionale.

Infatti, come si è visto, con il secondo comma dell'art. 7, si è condizionata l'esecutività dei provvedimenti sottoposti al controllo preventivo alla mancata declaratoria di non conformità da parte della corte dei conti nel termine di trenta giorni dal ricevimento e comunque si è data la possibilità alla corte dei conti di sospendere l'esecutività dei provvedimenti collegata alla potestà di chiedere all'ente che ha emesso il provvedimento ulteriori adempimenti.

Dunque, applicandosi tale previsione anche ai provvedimenti delle regioni, ed in particolare anche a quelli della regione autonoma ricorrente in materie di sua competenza, viene ad essere ulteriormente e gravemente compressa la sfera di autonomia regionale, attraverso un rilevante condizionamento dell'esecutività dei provvedimenti regionali, per di più operato mediante controlli non previsti dallo Statuto, da organi comunque non investiti di una tale potestà da alcuna norma di livello costituzionale (e a fronte di un principio di tassatività dei controlli evincibile dallo statuto regionale).

Un'ulteriore compressione qualitativa delle competenze regionali è altresì riscontrabile nella previsione di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica degli atti sottoposti a controllo, nei termini di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto impugnato.

6. — Il medesimo ordine di considerazioni può essere svolto, *mutatis mutandis*, anche (nei limiti in cui la relativa disciplina possa essere ritenuta applicabile alla regione ricorrente) per quanto concerne il controllo successivo, di cui all'art. 7, quinto comma.

Tale controllo successivo, oltre a palesarsi come un'evidente ingerenza nell'autonomia regionale, in quanto attinente alla valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, si trasforma in una duplicazione del controllo che il consiglio regionale è chiamato ad effettuare sulla attività della giunta regionale, in particolare per quanto concerne bilancio e rendiconto consuntivo, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto (né l'illegittimità viene meno per essere la Corte tenuta a riferire su tale suo operato anche ai consigli regionali).

Peraltro esso è caratterizzato da un'altra grave anomalia, che contribuisce ad incidere in maniera negativa sulla sfera di autonomia regionale, dato che la determinazione dei criteri di controllo è riservata, dal quinto comma dello stesso art. 7, allo stesso organo di controllo è investito, il quale è chiamato a definirli annualmente.

7. — Del tutto ingiustificata ingerenza nella sfera di auto-organizzazione della regione, e comunque compressione della potestà normativa di cui all'art. 2, lett. a), dello statuto appare l'applicabilità anche ad essa della previsione di un servizio di controllo interno, nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto-legge impugnato, la cui funzione non è peraltro ben definita.

Ad analogo ordine di considerazioni si perviene per quanto concerne l'istituzione del servizio ispettivo del Ministero dell'interno: quest'ultimo è espressione del tutto palese di un tentativo di ingerenza da parte dell'apparato centrale dello Stato nella sfera di autonomia regionale.

Tale ingerenza che viene evidenziata anche dal vincolo istituito con l'art. 10, terzo comma, ultima parte, dei servizi di controllo delle amministrazioni territoriali e periferiche rispetto al servizio ispettivo in questione.

Ma, a fronte dell'incertezza sulle finalità del servizio ispettivo del Ministero dell'interno, ogni incertezza viene meno nel decreto lì dove si tratta di caratterizzare i poteri che il servizio ispettivo in questione può esercitare (evidentemente anche nei confronti delle regioni).

8. — Per quanto concerne poi il controllo sugli atti degli enti locali, ove la disciplina impugnata sia applicabile anche agli enti locali della Valle, occorre ricordare che lo statuto valdostano, con l'art. 43, attribuisce la materia alla competenza legislativa della regione, salvo il rispetto dell'armonia con i principi delle leggi dello Stato, e che la regione ha esercitato le proprie competenze con la legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. (È attualmente al vaglio di codesta ecc.ma Corte il disegno di legge regionale approvato nella seduta del consiglio regionale del 30 giugno 1992, e riapprovato il 16 febbraio 1993, volto a sostituire la citata legge regionale del n. 11 del 1978).

Inoltre, lo stesso art. 43 attribuisce anche l'attività di controllo in quanto tale sugli enti locali alla regione. È appena il caso di osservare che il procuratore regionale della corte dei conti è un organo dello Stato, e non certamente della regione.

Dunque il decreto-legge impugnato è illegittimo, in quanto va a comprimere una competenza normativa della regione, che la regione medesima ha peraltro provveduto ad esercitare, in una materia che appartiene alla competenza normativa esclusiva della regione, ed attribuisce ad un organo dello Stato un'attività di controllo, che spetta invece alla regione, ai sensi del citato art. 43 dello statuto regionale.

La medesima censura è peraltro riferibile anche, in parte qua, alla previsione di un potere di richiesta di riesame da parte della corte dei conti sugli atti ritenuti non conformi delle amministrazioni pubbliche non territoriali, in quanto fra esse siano ricomprese quelle assoggettate, anch'esse ai sensi dell'art. 43, primo comma, dello statuto di autonomia speciale al (solo) controllo della regione ricorrente.

9. L'art. 38 dello Statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), al primo comma, espressamente sancisce, in armonia del resto con il più generale principio della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 6 della Costituzione della Repubblica, l'equiparazione nella Valle d'Aosta della lingua francese a quella italiana; il che significa che, nel territorio della Valle, non è attribuita una posizione di preminenza né alla lingua italiana, né alla lingua francese (v. in tali termini Corte costituzionale, 22 dicembre 1969, n. 156, in cons. Stato, 1969, II, 209), essendo entrambe lingue ufficiali (così: Barbagallo, La regione Valle d'Aosta, Milano, Giuffré, 1991, 119). Come ha ben evidenziato la Corte costituzionale, in Valle d'Aosta, contrariamente a quanto accade in altre regioni o province autonome (ed in particolare in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano), si ha un bilinguismo perfetto (cfr. Corte costituzionale, 22 dicembre 1969, n. 156, cit.).

Il principio costituzionale in questione è stato tuttavia violato dal decreto impugnato, che si è limitato a prevedere (all'art. I, secondo comma) il rispetto della normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, esclusivamente per quanto concerne i procedimenti avanti le Sezioni giurisdizionali (e non anche per i procedimenti di controllo), e comunque soltanto limitatamente nel territorio della Valle d'Aosta, non prevedendo per quest'ultima regione nemmeno norme di tutela di segno analogo.

10. – Infine, occorre puntualizzare che non ha alcun valore l'autoqualificazione (di cui all'art. 10 del provvedimento impugnato come portatore di norme fondamentali di riforme economico-sociali. È infatti dato del tutto pacifico che una tale autoqualificazione sia di per sé priva di rilevanza, dovendosi invece attribuire una tale natura soltanto in base alla natura obiettiva del provvedimento normativo, natura che va determinata in base al suo oggetto, alla sua motivazione politico-sociale, al suo scopo, alla sua modificazione che possa indurre nei rapporti sociali (conf.: Corte costituzionale, 25 luglio 1984, n. 219, in giur. cost., 1984, I, 1490).

In concreto, non sembra che una normativa, tanto di dettaglio come quella oggi impugnata, possa presentare i connotati delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. D'altronde, come codesta ecc.ma Corte ha avutò modo di evidenziare, perché una norma statale possa legittimamente incidere sulle competenze normative delle regioni a statuto speciale, in quanto sia considerata «norma fondamentale di riforma economico sociale», è necessario che essa resti norma di principio, cioè norma che lasci alle regioni, nelle materie di loro competenza, uno spazio normativo sufficiente all'adattamento alla specifica realtà locale (Corte costituzionale, 15 novembre 1988, n. 1033, in giur. Cost., 1988, I, 5048): proprio per il denunziato carattere di dettaglio della disciplina recata dal decreto impugnato, nel caso di specie non resta affatto alla regione ricorrente un tale margine di autonomia normativa.

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 166 del 17 luglio 1993, ed in particolare dei suoi artt. 1, 2, 7, 9 e 10, per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronuncia.

Roma, addi 6 agosto 1993

Avv. prof. Gustavo Romanelli

930'0906

N. 35

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Sanità pubblica - Misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale - Facoltà della giunta regionale di avvalersi del personale dirigente delle UU.SS.LL. fino al massimo di dieci unità con accollo dell'onere del trattamento economico e di missione alle UU.SS.LL. di appartenenza - Violazione dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia (d.P.R. n. 761/1979) che consente l'utilizzazione da parte delle regioni del personale del S.S.N. unicamente attraverso l'istituto del «comando» e con accollo dei relativi oneri alle regioni stesse - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 122/1990.

(Art. 1 della delibera legislativa della regione Emilia-Romagna riapprovata il 20 luglio 1993). (Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, contro il Presidente della giunta della regione Emilia-Romagna per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale recante «misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale» (riapprovata il 20 luglio 1993), in relazione agli artt. 117 della Costituzione, 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 44 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

1. — Quale misura eccezionale e transitoria di riorganizzazione del sistema sanitario, l'art. 1 della delibera legislativa approvata dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna nella seduta del 18 novembre 1992 ha previsto la facoltà, per la giunta, di avvalersi del personale dirigente del S.S.N. fino ad un massimo di dieci unità; ed ha quindi stabilito, al terzo comma, che il trattamento economico del personale così posto alle dipendenze funzionali della Regione continui a far carico alla U.S.L. di appartenenza, anche per quanto attiene al trattamento di missione.

Con provvedimento del 21 dicembre 1992 il Governo ha rinviato le riferite disposizioni a nuovo esame del consiglio regionale, avendo rilevato un contrasto tra l'istituto dello «avvalimento», come sopra regolato, ed il quinto comma dell'art. 44 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 che consente l'utilizzazione, da parte delle regioni, del personale del S.S.N. unicamente attraverso l'istituto del «comando» e con accollo dei relativi oneri alle regioni stesse.

In data 21 luglio 1993 è pervenuta al commissario del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nella seduta consiliare del 20 luglio, della delibera legislativa fatta oggetto del rinvio che viene quindi — col presente atto — impugnata dal deducente, in conformità della determinazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 1993.

2. — Come la Corte ha più volte avuto occasione di rilevare, la disciplina dello stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. è riservata alla legge statale, i cui principi — fra i quali certamente si pongono quelli stabiliti dagli artt. 47, legge n. 833/1978 e 44, del d.P.R. n. 761/1979 — si impongono al rispetto della legislazione regionale alla quale è consentito soltanto di dettare, in materia, una disciplina meramente attuativa di quella emanata dallo Stato (cfr., fra le altre, sent. n. 122/1990).

Orbene, l'ultimo comma dell'art. 44 del d.P.R. n. 761/1979, recante norme sullo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., espressamente prevede che, «per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali» e «per tempo determinato», detto personale possa essere comandato presso la regione a carico della quale cedono, peraltro, i conseguenti e relativi oneri.

Rispetto a tale principio si pone in palese e netta dissonanza l'art. I della delibera legislativa impugnata, una volta che — pacificamente — le pur eccezionali ed urgenti esigenze richiamate e la temporaneità della misura adottata non valgono, in particolare, a legittimare le disposizioni del primo e del terzo comma della citata norma regionale, in nessun modo suscettibili di essere riguardate come disposizioni di mera «attuazione» del ripetuto art. 44 del d.P.R. n. 761/1979. Va rilevato, infatti, che proprio per sopperire ad esigenze extra-ordinem, e di per se stesse transeunti, la norma statale ha previsto il ricorso all'istituto del comando (cui non è assimilabile la diversa figura dell'avvalimento, del resto non contemplata fra i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego cui fa richiamo il primo comma dell'art. 47 della legge n. 833/1978), mentre — poi — i previsti effetti (di permanenza degli oneri economici a carico delle UU.SS.LL.) sono a tal punto collidenti con quelli stabiliti dalla norma del d.P.R. n. 761/1979 da rendere sterile, ab origine, ogni ipotizzabile tentativo volto a rappresentare la disposizione impugnata come di semplice «adattamento» della legge statale.

Dunque, l'art. 1 della riapprovata delibera legislativa regionale va riconosciuto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione alle più volte richiamate norme della legge n. 833/1978 e del d.P.R. n. 761/1979.

Il deducente, pertanto, chiede la conseguente declaratoria d'illegittimità.

Saranno depositati il testo originario e quello riapprovato dalla legge regionale, il provvedimento di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 agosto 1993

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

93C0923

N. 36

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Norme sulla contrattazione collettiva nell'ambito della provincia di Bolzano - Emanazione, sulla base di detta legge, del decreto del presidente della giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 5 (impugnato dallo stesso ricorrente con conflitto di attribuzione n. 26/1993) con il quale vengono recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale della provincia di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti - Previsione di aumenti retributivi in violazione della legge n. 438/1992 che ha previsto la sospensione degli accordi collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione dei nuovi accordi al 1º gennaio 1994 - Violazione di disposizioni statali aventi valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Richiesta di riunione per connessione con il conflitto di attribuzione predetto - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1993.

(Legge, provincia di Bolzano 13 maggio 1990, n. 6). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, n. 1).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, recante «Nuove norme sulla contrattazione», in relazione agli artt. 4 e 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 760 nonché 2, primo comma, del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266 e con riferimento all'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

1. — Tra le urgenti ed eccezionali misure volte a fronteggiare il grave disavanzo pubblico, il d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) ha disposto — all'art. 7 — il sostanziale «congelamento» fino al 31 dicembre 1993 del trattamento economico del personale destinatario degli accordi di comparto di cui alla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93.

La Corte ha già avuto modo di rilevare (con sentenza n. 296/1993), che il citato art. 7 prevede una sospensione della regola posta dall'art. 13 della legge-quadro sul pubblico impiego, disponendo la stabilizzazione della ultrattività degli accordi relativi al periodo 1988-1990 fino a tutto il 1993 e, conseguentemente, spostando ex lege l'inizio di efficacia degli accordi «nuovi» (rispetto a quelli per il triennio 1988-1990) al 1º gennaio 1994.

Ne ha inferito la Corte che la ripetuta norma — siccome rivolta ad integrare, se pure in via di deroga eccezionale e temporanea, la disciplina sull'efficacia temporale degli accordi collettivi stabilita dall'art. 13 della legge n. 93/1983 e, dunque, un aspetto essenziale del principio della contrattazione collettiva di cui all'art. 3, legge-quadrò ult. cit. — si connota degli stessi caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (più volte riconosciute alle disposizioni della legge-quadro) così da dover trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, e da imporsi all'osservanza anche degli enti di autonomia speciale.

2. — Nonostante il vincolo in tal guisa stabilito (a non dare efficacia agli accordi di comparto per i pubblici dipendenti relativamente al triennio 1991-1993), ed in violazione — perciò — della commentata norma di riforma economico-sociale oltre che dell'art. 8, n. 1, st. spec., il presidente della giunta provinciale di Bolzano ha emanato, con

decreto 11 febbraio 1993, n. 5 (in suppl. ord. n. 1 al B.U. 22 giugno 1993, n. 29), il «regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentalerelativo al triennio 1991-1993 per il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti», disciplina che comporta il riconoscimento di aumenti retributivi (artt. 5 e 6) con consistente incremento degli oneri di bilancio per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 (art. 40).

Poiché in concreto interferente con le esercitate attribuzioni statali in tema di direzione della politica economica generale del Paese, il menzionato provvedimento del presidente della giunta provinciale di Bolzano viene, dal deducente, impugnato con separata e coeva istanza per regolamento di competenza, da ritenere — invero — appropriato e conducente rimedio a salvaguardia delle ssere di competenze proprie degli organi dello Stato, tale da assicurare, con l'annullamento dell'atto denunciato, il pieno dispiegamento d'efficacia ed in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale delle eccezionali ed urgenti misure congiunturali promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento.

La vicenda, del resto, formante oggetto del così proposto ricorso per conflitto di attribuzioni non appare riconducibile sotto la disciplina delineata dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, posto — tra l'altro — che: a) il rispetto dei limiti derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale si impone, al legislatore ed agli organi della provincia autonoma, direttamente in forza delle disposizioni dello statuto speciale, senza alcuna necessità di interposti atti; h) come si argomenta, a fortiori, dal quinto comma dell'art. 2 cit., l'ipotizzabilità stessa di un'attività di adeguamento della vigente legislazione provinciale deve, correttamente, escludersi in radice allorché la norma statale, destinata a costituire un limite a sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, sia diretta a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza (com'è a dire, anche dal punto di vista formale, della disposizione di cui all'art. 7, d.-1. 19 settembre 1992, n. 384, poi convertito in legge n. 438/1992; c) nel caso di specie, non viene comunque in rilievo un problema di rapporti tra legislazione statale e legislazione provinciale (ma, semmai, tra norma statale ed atto amministrativo della provincia).

3. — Quando, peraltro, volesse (e potesse) accedersi a diversa ricostruzione del sistema innovativamente introdotto dalle più recenti «norme di attuazione» dello statuto speciale emanante col già citato d.lgs. n. 266/1992, e così ritenersi che, in mancanza di un formale adeguamento della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6 (e, segnatamente, dall'art. 7 di questa) alla norma — ancorché temporaneamente derogatoria — posta dal commentato art. 7 del d.-l. n. 384/1992, la sola disciplina applicabile nella provincia di Bolzano sia quella risultante dalle preesistenti disposizioni legislative provinciali, il deducente impugna, col presente atto, per violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, dello statuto speciale d'autonomia, ed ai sensi dell'art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 266/1992, l'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6 siccome non adeguato alle disposizioni, aventi valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale, dettate con l'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384.

Poiché, invero, è inutilmente scaduto il termine di sei mesi fissato dal primo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 (e decorrente, nella specie, dalla data di pubblicazione — 18 settembre 1992 — della legge n. 438, di conversione del d.-l. cit.), la denunciata norma provinciale deve riconoscersi ormai contrastante con le richiamate disposizioni del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4 e 8, n. 1) così da dover essere privata d'efficacia (nella parte in cui non risulta adeguata — pur se in via temporanea — al più volte citato art. 7 d.-l. n. 384/1992) con conseguente rimozione d'ogni ipotizzabile impedimento all'applicazione della norma statale anche nel territorio provinciale.

Per gli esposti motivi, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri

Chiede che, disposta — per connessione e ad ogni effetto — la riunione del presente ricorso e di quello per conflitto d'attribuzioni di cui in narrativa, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.

Suranno depositate copia della legge impugnata e della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addi 10 agosto 1993

Sergio Laporta, avvocato dello Stato

93C0925

N. 37

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 agosto 1993 (della regione Lombardia)

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per la finanza pubblica - Previsione che le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B, approvate con l'art. 2, secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, relative a somme sostitutive del gettito dell'llor, costituiscono economic di bilancio, con la conseguente riduzione, per pari ammontare, dell'entità complessiva delle previsioni di spesa - Soppressione dell'accantonamento ricavato dalla somma sostitutiva dell'imposta di soggiorno - Previsione della soppressione, per l'anno 1993, della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Invasione della sfera di autonomia finanziaria delle regioni per la sottrazione alle stesse dei tributi di loro spettanza - Violazione del principio della copertura finanziaria.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, artt. 7, primo comma, e 8-bis, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243)., (Cost., artt. 81 e 119).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale Fiorinda Ghilardotti, autorizzata con delibera della giunta regionale n. V/39650 del 28 luglio 1933, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma. Largo della Gancia 1, come da delega in calce al presente atto, contro il presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma, e 8-bis del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, recante «misure urgenti per la finanza pubblica» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993.

1. — Com'è noto, l'imposta locale sui redditi è stata istituita dal legislatore come tributo in favore delle regioni e degli enti locali (art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599). Tuttavia ben presto lo stesso legislatore, con norme avrebbero dovuto essere transitorie ma di fatto sono divenute definitive, ha avocato allo Stato l'intero gettito dell'imposta, fissandone l'aliquota (cfr da ultimo l'art. 3, primo comma della legge n. 41/1986); in correlazione con tale misura è stata disposta la corresponsione, fra l'altro, alle regioni di una entrata sostitutiva del gettito dell'Ilor, commisurata alle riscossioni dell'ultimo anno di applicazione della disciplina originaria, il 1977, e annualmente incrementata in relazione al tasso programmato di inflazione.

Ciò è avvenuto con disposizioni di efficacia annuale, a partire dall'art. 19-bis del d.-l. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, che si riferiva all'anno 1978, per proseguire poi con una ininterrotta catena di provvedimenti annuali: cfr. l'art. 11, primo comma d.-l. n. 702/1978 (conv. in legge n. 3/1979) per il 1979; l'art. 31, primo comma, del d.-l. n. 153/1980 (conv. in legge n. 299/1980) per il 1980; l'art. 33, primo comma. del d.-l. n. 38 del 1981 (conv. in legge n. 153 del 1981) per il 1981; l'art. 29 del d.-l. n. 786/1981 (conv. in legge n. 51/1982) per il 1982; l'art. 28, quinto comma, del d.-l. n. 55/1983 (conv. in legge n. 131/1983) per il 1983; l'art. 8, sesto comma, della legge n. 730/1983 per il 1984; l'art. 4, sesto comma, della legge n. 887/1984 per il 1985; l'art. 5, sedicesimo comma, della legge n. 41/1986 per il 1986; l'art. 4 del d.-l. n. 357/1987, (conv. in legge n. 435/1987) per il 1987. Con la legge l'agosto 1988, n. 340 «somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito llor. Contributi straordinari alle Camere di commercio» la materia fu disciplinata per il triennio 1988-1990, sempre attraverso l'attribuzione alle regioni di una entrata sostitutiva, annualmente incrementata (art. 6).

Successivamente si riprese la prassi dei provvedimenti annuali: cfr. l'art. 11 del d.-l. n. 6/1991 (conv. in legge n. 80/1991) per il 1991, e l'art. 12, terzo comma, del d.-l. n. 8/1993 (conv. in legge n. 68 1993) per il 1992.

Anche per il 1993 si è operato allo stesso modo. La legge finanziaria per il 1993 (legge 23 dicembre 1992, n. 500) ha previsto nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, alla voce «Ministero del tesoro», la somma occorrente per la corresponsione di detta entrata sostitutiva. Nella relazione del Governo al disegno di legge finanziaria, alla voce «Tabella A — Ministero del tesoro» si legge infatti, fra l'altro, che «l'accantonamento mira in particolare a consentire... di assicurare ad aziende di soggiorno, regioni e camere di commercio un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi e del gettito Ilor pari a quello dell'anno 1992».

A tale accantonamento, come tutti gli anni, avrebbe dovuto far seguito un provvedimento che assegnasse l'entrata sostitutiva.

E infatti la regione ricorrente, nell'approvare il proprio bilancio per il 1993, con legge regionale 14 giugno 1993, n. 19 ha previsto una entrata di 91.5 miliardi relativa all'assegnazione sostitutiva del gettito Ilor.

Viceversa, inopinatamente, nel d.-l. 22 maggio 1993, n. 155 (recante «misure urgenti per la finanza pubblica» convertito, su questo punto senza modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è stato inscrito un art. 7, primo comma, nel quale si stabilisce che «per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'art. 2, secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio» con alcune esclusioni, fra cui, per quanto riguarda la voce Ministero del tesoro, tabella A, il mantenimento di un importo di 160 miliardi (sugli oltre 8.517 miliardi originariamente stanziati).

Disposizione, invero, singolare anche sotto il profilo tecnico, poiché si stabilisce che costituiscono «economie di bilancio» taluni stanziamenti non utilizzati prima che sia decorsa buona parte dell'esercizio finanziario cui gli stanziamenti stessi si riferiscono: benché le «economie di bilancio» corrispondono, com'è noto, agli importi di spesa stanziati e non utilizzati alla fine dell'esercizio, né mantenibili nel conto dei residui.

La relazione governativa al disegno di legge di conversione del d.-l. n. 155/1993 (atti Camera, n. 2695, p. 2) spiega che con l'art. 7 «viene eliminato, tra l'altro, l'accantonamento precostituito in sede di legge finanziaria per la corresponsione alle regioni di somme in corresponsione di tributi soppressi».

Ne deriva la soppressione dell'assegnazione alla regione dell'entrata sostitutiva del gettito Ilor: infatti il commissario di governo, nel comunicare alla regione, con nota 8 giugno 1993, una serie di «osservazioni» sulla legge regionale di approvazione del bilancio 1993, al punto 2 ha affermato che «con riferimento allo stato di previsione dell'entrata, deve essere eliminata l'entrata iscritta al cap. 1.1 1468, per 91.5 miliardi, afferente l'assegnazione sostitutiva del gettito Ilor, atteso che, ai sensi dell'art. 7 del d.-1. 22 maggio 1993, n. 155, le quote dei fondi speciali dello Stato non utilizzati alla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo costituiscono economia di bilancio. Ne consegue che devono essere ridotte, per pari ammontare, le entità complessive delle previsioni di spesa».

In sostanza, dunque, per effetto della disposizione impugnata viene sottratta alla regione, dopo quindici anni, ad esercizio avanzato e dopo l'approvazione del bilancio regionale, una entrata ad essa spettante in quanto sostitutiva della quota regionale del gettito Ilor riscosso nella Regione medesima.

Ora, è ben vero che talora questa Corte ha ammesso la legittimità di misure legislative che riducevano in corso di esercizio entrate della regione derivanti da trasferimenti statali. Ma nella specie si è fatto qualcosa di più: si è sottratta alla regione, ad esercizio avanzato, una entrata la cui origine non è un trasferimento discrezionalmente stabilito dallo Stato e altrettanto discrezionalmente modificabile, ma è un'assegnazione sostitutiva di un'entrata tributaria propria della regione, essendo l'Ilor, in base alla legge istitutiva, un tributo imposto a favore della regione e degli enti locali, e corrispondendo l'entrata stessa, all'origine, all'importo dell'Ilor riscosso nel territorio regionale.

Lo Stato non può, insomma, prima avocare a sé il gettito di un'tributo regionale, corrispondendo alla regione un'entrata sostitutiva del gettito del medesimo, e poi . . . far scomparire anche l'entrata sostitutiva, in nessun modo compensando lo squilibrio che si viene a determinare nella finanza regionale.

Ne risulta violato l'art. 119 della Costituzione, che assicura alle regioni, l'autonomia finanziaria, e ne risulta violato altresì l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal momento che si sottrae alla regione un'entrata propria senza indicare come essa debba far fronte all'onere relativo. L'obbligo di copertura, infatti come è ben noto, riguarda non solo le leggi che dispongono nuove spese, sia pure a carico dei bilanci di altri enti pubblici, ma altresì, quelle che determinano riduzioni di entrate, come è esplecitamente sancito, fra l'altro, dall'art. 27 della legge n. 468/1978, ai cui sensi «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti» del settore pubblico allargato «debono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita aì relativi bilanci, annuali e pluriennali».

2. — Una vicenda analoga riguarda l'entrata sostitutiva della imposta di soggiorno soppressa dal 1º gennaio 1989) prevista dall'art. 10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144), successivamente integrato dall'art. 11, quarto comma, del d.-l. n. 6 del 1991 (conv. in legge n. 80 del 1991) e dall'art. 12, diciottesimo comma,

del d.-l. n. 8/1993 (convertito nella legge n. 68/1993): il quale, al secondo comma, attribuiva alla regione per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, perché le utilizzassero per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali del turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica «somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

Anche in questo caso l'accantonamento predisposto dalla legge finanziaria del 1993 doveva servire, come espressamente enunciato nella relazione governativa al disegno di legge, ad assicurare fra l'altro alle regioni un volume di risorse «sostitutive di tributi soppressi»; e anche in questo caso la eliminazione dell'accantonamento attuata con l'art. 7 del d.-l. n. 155/1993 comporta la mancata assegnazione alle regioni «di somme in corrispondenza di tributi soppressi», come è detto nella relazione governativa al disegno di legge di conversione.

Pertanto, per la stessa ragione, già indicata a proposito dell'entrata sostitutiva dell'Ilor, la disposizione in esame è illegittima anche con riguardo all'entrata sostitutiva dell'imposta di soggiorno.

3. — La legge n. 243/1993, di conversione del d.-l. n. 155/1993, ha inserito nel d.-l. un articolo 8-bis del seguente tenore: «Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall'art. 4, primo comma della legge 23 dicembre 1992, n. 500».

Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, istituito dall'art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (che ha ripreso sul punto una disciplina già prevista dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356), da una quota fissa pari a quella assegnata nel 1990, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo, e da una «quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore» (art. 3, primo comma, lett. b).

Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti confluiscono in detta quota variabile provvede, sentita la conferenza Stato-regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3, secondo comma; la quota è ripartita nell'ambito di comparti funzionali individuali con decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza (art. 3, terzo comma); le regioni predispongono programmi da finanziare con detta quota sulla base di indici e di standards deliberati del Cipe (art. 3, quarto comma).

In effetti quota variabile del fondo è stata determinata, per gli anni 1991, 1992 e 1993, rispettivamente in 68, 137 e 210 miliardi, dall'art. 12 della legge finanziaria per il 1991 (1. n. 405 del 1990); per il 1994 in 287 miliardi dall'art. 5 della legge finanziaria per il 1992 (legge n. 415 del 1991), il quale per gli anni 1992 e 1993 confermava le quote stabilite da detto art. 12 della legge n. 415/1990; ed è stata rideterminata in 137 miliardi annui per il 1993, il 1994 e il 1985 dall'art. 4, primo comma, della legge finanziaria per il 1993 (legge n. 500/1992).

Ora la disposizione dell'art. 8-bis del d.-l. n. 155, inscrita dalla legge di conversione ad esercizio ormai giunto ad oltre metà del suo corso, stabilisce che per il 1993 «non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile» in discorso.

Ancora una volta dunque si sottrae alle regioni, ad esercizio inoltrato, una entrata ad esse spettante per legge, e quantificata su base triennale, da ultimo dalla legge finanziaria per l'esercizio corrente: in tal modo impedendo alle regioni stesse una corretta programmazione dei propri investimenti, e gravandole di un ulteriore onere, sotto forma di minore entrata, senza indicare un alcun modo la copertura: in violazione dunque, ancora una volta, dell'art. 119 e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione anche in relazione all'art. 27 della legge n. 468/1978.

Anche ammettendo che il legislatore statale possa ridurre l'entità dei trasferimenti finanziari a favore delle regioni, in ragione di obiettivi della politica finanziaria statale (ma sempre rispettando il limite di congruità fra le funzioni attribuite alle regioni e le risorse ad esse assegnate), non può certo considerarsi legittima la totale soppressione, per un esercizio, di una entrata per legge spettante alle regioni: che comporta una grave alterazione dell'intera struttura della finanza regionale.

Per di più la disposizione in esame comporta la soppressione di un fondo in cui, per legge, confluiscono gli staziamenti previsti da leggi di settore, dalle quali discende a favore delle regioni un vero e proprio diritto ad ottenere le relative risorse, e la cui operatività viene invece così compromessa.

Tutto il contrario di quel principio di «autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite» (art. 54, secondo comma, legge n. 142/1990, espressione di un principio valido a fortiori per le regioni), che dovrebbe costituire il fondamento dei rapporti finanziari fra lo Stato e gli enti autonomi territoriali, primi fra tutti le regioni.

P. O. M.

La Regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzione degli art. 7, primo comma (nella parte in cui sopprime lo stanziamento destinato alla assegnazione alle regioni delle entrate sottitutive dell'Ilor e dei tributi soppressi), e 8-bis del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) relazione del Governo al d.d.l. finanziaria per il 1993 (stralcio);
- 2) relazione del Governo al d.d.l. di conversione del d.-l. n. 155/1993;
- 3) nota commissario del Governo nella regione Lombardia 8 giugno 1993, prot. n. 22702/1242.

Roma, addi 5 agosto 1993

Avv. prof. Valerio Onida - Avv. Gualtiero Rueca

93C0926 ·

N. 38

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 agosto 1993 (della provincia autonoma di Trento)

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per la finanza pubblica - Devoluzione all'erario dello Stato di tutte le maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposizioni fiscali (imposta di registro, I.N.V.I.M., imposta ipotecaria e catastale, imposta sul trasferimento di veicoli, imposta sui prodotti petroliferi e gas metano) previsto dalla legge in questione - Invasione della sfera di autonomia finanziaria della provincia di Trento investendo le disposizioni impugnate anche le quote del gettito di detti tributi percette nel territorio della provincia autonoma - Violazione della norma statutaria che prevede che le modifiche alle disposizioni statutarie possano essere adottate con legge ordinaria solo su concorde richiesta del Governo e della stessa provincia autonoma.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 18, settimo ed ottavo comma, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243). (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 75).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Gianni Bazzanella, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 10636 del 30 luglio 1993, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Franco Marchesoni di Trento in data 2 agosto 1993, n. 34866 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo ed ottavo comma, del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993, per violazione dell'art. 75 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché delle relative norme di attuazione di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, e in particolare dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo.

Il d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, reca «misure urgenti per la finanza pubblica».

Tra tali misure, in particolare, sono comprese quelle — disciplinate dal capo secondo, artt. 15 e 18 — in materia di entrate, le quali dispongono a vario titolo modificazioni delle leggi tributarie (così in materia di Iva, di imposta di registro, ipotecaria e catastale, di accise sui prodotti petroliferi e gas metano) dalle quali derivano nuove entrate per lo Stato.

L'art. 18, settimo comma, del decreto (non modificato in sede di conversione) stabilisce a sua volta che «le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

Come è noto, l'art. 75 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle province autonome percentuali predeterminate del gettito delle varie entrate tributarie erariali, dirette o indirette. L'art. 9, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, contenente norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale, stabilisce che «il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi disposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamità naturali, è riversato allo Stato in occasione del saldo di cui all'art. 8, terzo comma» (che disciplina il conguaglio del versamento alle province delle quote loro spettanti). Il secondo comma dell'art. 9 stabilisce il procedimento per la determinazione, d'intesa fra i Ministri competenti e il presidente della giunta provinciale, degli ammontari riservati allo Stato ai sensi del primo comma.

Si desume dunque dalle norme citate:

- a) che le quote di gettito dei tributi erariali attribuiti alle province sono calcolate di norma sulla base dell'intero gettito risultante dall'applicazione delle norme in vigore;
- b) che, eccezionalmente, il legislatore statale può riservare allo Stato le quote dei maggiori gettiti derivanti dall'applicazione di nuovi tributi o di modifiche di tributi esistenti, successive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 268/1992, quando e solo quando tali maggiori gettiti siano indicati, da leggi che dispongono nuove o maggiori spese, come copertura delle stesse, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, pusché si tratti di spese in materie non rientranti nelle competenze regionali e provinciali ovvero di spese per calamità naturali;
- c) che, pertanto, una riserva allo Stato dell'intero maggiore gettito derivante da modificazioni delle leggi tributarie può essere disposto unilateralmente dal legislatore statale solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dal citato art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, e ricordati sopra, sub b: mentre in ogni altro caso una siffatta riserva unilaterale dei gettiti allo Stato è in contrasto con lo statuto e con le norme di attuazione.

Orbene, l'art. 18, settimo comma, del d.-l. n. 155/1993 sancisce invece una riserva allo Stato delle entrate derivanti dal medesimo decreto al di fuori di dette condizioni e limiti, e dunque in violazione dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

Infatti affermare che tali entrate «concorrono ... alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico» non costituisce evidentemente destinazione di esse a specifica copertura di una nuova o maggiore spesa (che peraltro non viene in alcun modo disposta).

Ma nemmeno affermare che le stesse entrate «concorrono alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria» (affermazione peraltro priva di significato, perché è del tutto ovvio che misure fiscali concorrano a realizzare le linee della politica economica e finanziaria dello Stato, e che nuove entrate tributarie contribuiscano a migliorare l'equilibrio del bilancio); nemmeno, dunque, affermare questo significa in alcun modo destinare le entrate in questione a specifica copertura di nuove o maggiori spese afferenti a materie diverse da quelle di competenza regionale e provinciale o a calamità naturali.

Non si realizza dunque la condiziono perché lo Stato possa legittimamente riservare a sé il maggior gettito, privando la provincia della quota ad essa statutariamente spettante.

Né a diversa conclusione può portare l'esame del successivo ottavo comma dell'art. 18 del decreto-legge, secondo cui «il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto concorre, nella misura di lire 150 miliardi per il 1994 e nella misura di lire 416 miliardi per il 1995, ad assicurare le maggiori entrate previste dall'art. 16, secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

Infatti tale disposizione non riguarda e non dispone la copertura di nuove o maggiori spese, bensi riguarda il conseguimento (anche attraverso i maggiori gettiti attesi per effetto del d.-l. n. 155/1993) di obiettivi di incremento delle entrate fissati dall'art. 16, secondo comma, della legge n. 498/1992 come risultato atteso delle misure legislative delegate di revisione del sistema tributario previste dagli artt. 17, 18 e 19 della legge n. 408/1990: entrate che né la legge n. 408/1990 né la legge n. 498/1992 destinano a specifica copertura di nuove spese.

La provincia ricorrente non ignora che una clausola legislativa identica a quella contenuta nel settimo comma impugnato, che si trova inserita nell'art. 13 della legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché nell'art. 13 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, è stata di recente oggetto di giudizio davanti a questa Corte, promosso dalla regione siciliana, e che la Corte ha dichiarato non fondate le relative questioni (sentenza n. 362 1993).

Peraltro quei giudizi erano promossi, come si è detto, dalla regione siciliana, in riferimento all'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il cui contenuto non è lo stesso delle norme statutarie e di attuazione del Trentino-Alto Adige invocate in questo giudizio.

È dunque diverso il parametro del giudizio di legittimità costituzionale, e tale diversità è decisiva ai fini del presente giudizio.

Infatti, anzitutto, lo statuto siciliano non contiene una riserva alla regione del gettito dei tributi erariali, ma si limita a stabilire che «al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima», salva la riserva allo Stato delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto (art. 36 dello statuto Sicilia).

È solo l'art. 2 del d.P.R. n. 1074-1965 che prevede la spettanza alla regione siciliana di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio», ad eccezione però di quelle «il cui gettito sia destinato con apposita legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Onde, come la Corte ha ritenuto, basta la identificazione nella legge delle «particolari finalità statali da soddisfare», finalità, precisa la Corte, «proprie all'intera comunità nazionale», per rendere legittima la devoluzione delle entrate allo Stato.

Viceversa lo statuto del Trentino-Alto Adige stabilisce direttamente e tassativamente che sono devolute alle province quote prefissate del gettito di determinati tributi erariali (art. 75). E la norma di attuazione in materia (art. 9 del d.lgs, n. 268, 1992) per non contrastare o vanificare la norma statutaria – ha dovuto dunque stabilire condizioni rigorose alle quali si può, in via eccezionale, derogare all'ordinario riparto del gettito fra Stato e provincia autonoma.

Tale norma di attuazione esige dunque molto di più di ciò che richiede la ricordata norma di attuazione dello statuto siciliana al fine di rendere legittima la riserva dell'entrata allo Stato: esige che le nuove entrate siano destinate alla copertura, «ai sensi dell'art. 81 della Costituzione» — e perciò secondo i rigorosi criteri di corrispondenza quantitativa e temporale, propri dell'obbligo di copertura sancito dalla norma costituzionale - di «nuove o maggiori spese» specifiche, che debbono afferire o a materie diverse da quelle di competenza regionale o provinciale, o a «calamità naturali».

Deve sussistere dunque una precisa relazione giuridica fra entrate e nuove o maggiori spese, derivante dalla destinazione delle prime a copertura delle seconde: relazione verificabile, sotto il profilo quantitativo, temporale e qualitativo.

Si deve cioè poter verificare che le spese finanziate siano di entità corrispondente alle entrate riservate (e non si tratti invece per ipotesi di entrate a questo fine e sovrabbondanti); che le spese finanziate abbiano una durata eguale a quella delle entrate (e non si riservano per ipotesi entrate permanenti a copertura di spese solo occasionali o limitate nel tempo); che infine le spese afferiscano a materie di competenza statale o a calamità naturali.

Solo a tali condizioni, infatti, è consentita la deroga all'ordinario riparto del gettito.

Non basta, dunque, in questo caso, una generica indicazione di finalità proprie dello Stato, cui venga destinata l'entrata, ma occorre che alle nuove entrate faccia riferimento una legge di spesa, indicandole come copertura finanziaria, ex art. 81, quarto comma, della Costituzione, della nuova o maggiore spesa deliberata.

Nella specie, come si è visto, ciò non si verifica in alcun modo. Il legislatore statale ha semplicemente inteso riservare allo Stato i maggiori gettiti, a tale scopo utilizzando una sorta di «clausola di stile»: non a caso detta clausola, già impiegata nei citati artt. 13 della legge n. 359/1992 e del d.-l. n. 384/1992, è stata riprodotta testualmente anche nell'impugnato art. 18 del d.-l. n. 155/1993, forse nella convinzione che si tratti di clausola atta a salvaguardare la legge

da censure di costituzionalità. Ma il legislatore non ha tenuto conto che siffatta generica finalizzazione della spesa, se può in ipotesi soddisfare le condizioni per l'attribuzione allo Stato del gettito, come prevista dalle norme di attuazione siciliane, non è conforme invece allo statuto del Trentino-Alto Adige e in particolare ai precisi criteri dettati dalla recente norma di attuazione dello statuto trentino-alto atesino, dettata con l'art. 9 del d.lgs. n. 268/1992.

D'altra parte, è facile rendersi conto che, a volere ammettere la legittimità di una norma come quella impugnata anche in relazione a uno statuto come quello del Trentino-Alto Adige e a una norma di attuazione specifica e precisa come quella contenuta nell'art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, ne conseguirebbe la pratica vanificazione delle stesse norme statutarie e di attuazione, e dunque della garanzia finanziaria statutariamente stabilita a favore della provincia.

Infatti sarebbe fin troppo facile, in occasione di qualsiasi modifica del sistema tributario da cui derivino nuove o maggiori entrate, prevedere una clausola di stile come quella in esame, con la quale si affermi che le entrate sono destinate a finalità di riequilibrio della finanza pubblica e di concorso agli oneri del servizio del debito pubblico (che costituisce come è noto una voce imponente della spesa dello Stato).

Si può anzi dire — come si è accennato — che per definizione ogni nuova entrata dello Stato è destinata al riequilibrio del bilancio (e dunque all'assolvimento degli impegni previsti a tal fine in sede comunitaria) e per definizione ogni nuova entrata è destinata ad ovviare alla causa prima dello squilibrio del bilancio, che sono gli oneri del debito pubblico.

In sostanza, se si consentisse allo Stato di riservarsi le nuove entrate mediante una clausola così generica e non verificabile nella sua operatività concreta, ciò equivarrebbe a consentire una sin troppo facile elusione della norma statutaria (art. 104, primo comma, dello stat. T.-A.A.) che consente bensì la modifica del titolo sesto dello statuto (sulla finanza della regione e della provincia), e dunque anche dell'art. 75, che fissa le quote di riparto del gettito delle imposte, con legge ordinaria dello Stato, ma solo «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province».

Sotto ogni profilo, dunque, la disposizione impugnata appare lesiva dell'autonomia della provincia ricorrente.

L'ottavo comma dell'impugnato art. 18, nello stabilire, come si è ricordato, che il maggiore gettito derivante dalle disposizioni del decreto «concorre ... ad assicurare le maggiori entrate previste dall'art. 16, secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498», quantifica la misura di tale «concorso» e dunque, a quanto sembra, l'entità del maggiore gettito, in 150 miliardi per il 1994 e in 416 miliardi per il 1995.

Peraltro l'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 268/1992 stabilisce che, nel caso di (legittima) riserva allo Stato dell'intero gettito di nuovi tributi o di tributi modificati gli ammontari relativi siano «determinati per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale o con i presidenti delle giunte provinciali».

Ora, se la disposizione dell'art. 18, settimo e ottavo comma, in esame, dovesse intendersi nel senso che la determinazione dell'entità delle entrate riscosse in Trentino-Alto Adige e riservate allo Stato in deroga al riparto statutario, sia avvenuta o avvenga al di fuori del procedimento d'intesa previsto dal citato art. 9, secondo comma, delle norme di attuazione, essa dovrebbe, in linea subordinata, essere riconosciuta illegittima e lesiva dell'autonomia provinciale per violazione del medesimo art. 9, secondo comma, anche se si dovesse, in denegata ipotesi, ritenere legittima la riserva del gettito allo Stato.

P. Q. M.

La provincia autonoma ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo e ottavo comma, del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, per violazione dell'art. 75 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, fra cui in particolare l'art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Roma, addi 3 agosto 1993

Avv. prof. Valerio Onida Avv. Gualtiero Rueca

93C0927

N. 39

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 agosto 1993 (della provincia autonoma di Bolzano)

Finanza pubblica allargata - Misure uvgenti per la finanza pubblica - Devoluzione all'erario dello Stato di tutte le maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposizioni fiscali (imposta di registro, I.N.V.I.M., imposta ipotecaria e catastale, imposta sul trasferimento di veicoli, imposta sui prodotti petroliferi e gas metano) previsto dalla legge in questione - Invasione della sfera di autonomia finanziaria della provincia di Bolzano investendo le disposizioni impugnate anche le quote del gettito di detti tributi percette nel territorio della provincia autonoma - Violazione della norma statutaria che prevede che le modifiche alle disposizioni statutarie possano essere adottate con legge ordinaria solo su concorde richiesta del Governo e della stessa provincia autonoma.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 18, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243). (Statuto Trentino-Alto Adige, titolo sesto, ed, in particolare, artt. 75, primo comma, 78 e 104, primo comma).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice presidente sostituto della giunta provinciale protempore dott. Otto Saurer (stante l'assenza del presidente), giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4457/93 del 9 agosto 1993, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale 11 agosto 1993 (rogata dall'avv. Adolf Auekenthaler, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale, rep. n. 16841), dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18, settimo comma, del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, recante «Misure urgenti per la finanza pubblica», convertito con legge 19 luglio 1993, n. 243.

FATTO

In base al titolo sesto (art. 69 e seguenti) dello statuto speciale Trentino-Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, la provincia autonoma di Bolzano è dotata di autonomia finanziaria. Ad essa sono attribuite quote fisse del gettito di determinate entrate tributarie dello Stato.

Con la norma di attuazione n. 268/1992 (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268), sono stati fissati i principi e i criteri atti a determinare le quote di gettitó delle singole entrate tributarie ed il loro ammontare.

L'art. 9 di tale decreto n. 268 1992, dispone in particolare che il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi è riservato allo Stato solo quando esso è destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamità naturali.

Nonostante tale chiara disposizione normativa, l'art. 18, settimo comma, della legge 19 luglio 1993, n. 243 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1993, n. 169) convertendo in legge il d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, recante «misure urgenti per la finanza pubblica», devolve esclusivamente all'erario dello Stato tutte le maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposizioni fiscali ivi previste.

L'art. 18, settimo comma, impugnato viola palesemente le norme del titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e in particolare gli artt. 75 e 78 dello statuto stesso, nonché la norma di attuazione d.lgs. n. 268/1992.

In sostanza l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano dalle maggiori entrate tributarie previste dalla normativa impugnata è incostituzionale e gravemente lesiva dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano, onde questa la impugna per il seguente motivo di

DIRITTO

Violazione da parte dell'art. 18, settimo comma, del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, del titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare degli artt. 75, primo comma, 78 e 104, primo comma, dello statuto stesso e delle relative norme di attuazione approvate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9.

- 1. Il d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 243, recante misure urgenti per la finanza pubblica, introduce aumenti ed inasprimenti di talune imposte e contributi quali l'imposta di registro, l'Invim, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sul trasferimento di veicoli, l'accisa sui prodotti petroliferi e gas metano, ed altro.
- 2. Di tutte queste imposte e tasse l'art. 75, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige riserva una quota fissa alle province autonome di Bolzano e Trento, disponendo che: «Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa; b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori; c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento; f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici».
- 3. Anche le maggiorazioni di aliquote e comunque il maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, devono essere devolute in linea di principio sempre alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura stabilita dallo statuto, salvo che ricorra l'eccezione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, che prevede: «Il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi disposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamità naturali, è riservato allo Stato in occasione del saldo di cui all'art. 8, terzo comma».
- 4. Il settimo comma dell'art. 18 della legge impugnata prevede, invece, che: «le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

Tale disposizione è illegittima ed incostituzionale in quanto essa viola il criterio di ripartizione fissato dallo statuto Trentino-Alto Adige (artt. 75 e 78) e dalle norme di attuazione surrichiamate (artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 268/1992).

5. — La normativa impugnata contravviene anche al dettato dell'art. 104 dello statuto Trentino-Alto Adige, che prevede espressamente che le norme del titolo sesto possono essere modificate con legge ordinaria solamente su concorde richiesta del Governo e delle due province autonome.

La disposizione impugnata, invece, attribuisce allo Stato, con legge ordinaria, le maggiori entrate tributarie ed esclude da tali aumenti le province autonome senza quel preventivo accordo che è il presupposto costituzionale per ogni modifica delle norme finanziarie surrichiamate.

6. — In sostanza: ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, l'esclusione delle due province autonome dalle «maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi» sarebbe possibile soltanto se le maggiori entrate fossero destinate «per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della costituzione, di nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamità naturali».

La legge impugnata, invece, tenta di giustificare nelle premesse la maggiorazione dell'aliquota e le altre modificazioni di tributi con «la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in meteria di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunità europea» e poi nell'art. 18, settimo comma, riserva le maggiori entrate all'erario dello Stato, affinché lo stesso provveda «alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

È chiaro che il concetto «debito pubblico» riflette non solo quello dello Stato, ma anche quello delle province autonome.

Parimenti la dizione «realizzazione delle linee di politica economica finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria» riguarda non solo lo Stato e il suo bilancio, ma anche le province autonome e i loro bilanci.

n. 38

Altrettanto chiaro è il fatto — ed è questo il punto centrale della nostra doglianza — che lo Stato avrebbe potuto escludere le province autonome dal diritto di partecipare pro-quota alla maggiorazione delle aliquote e alle altre modificazioni dei tributi percetti nei rispettivi territori provinciali (art. 75 dello statuto Trentino-Alto Adige), solo qualora esse fossero state destinate per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza provinciale, ovvero di spese relative a calamità naturali.

Ma proprio queste due premesse — per espressa ammissione della legge impugnata — non ricorrono nella fattispecie.

Le maggiori entrate devono quindi essere ripartite così come stabilito dagli artt. 75 e 78 dello statuto e dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 delle norme di attuazione sopra citate (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268) e la norma impugnata va dichiarata in parte qua, incostituzionale.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale, in parte qua, l'art. 18, settimo comma, del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

Si depositano con il presente atto:

- 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione giunta provinciale di Bolzano n. 4457/93 del 9-agosto 1993);
- 2) procura speciale rep. n. 16841 in data 11 agosto 1993.

Bolzano-Roma, addi 12 agosto 1993

Avv. prof. Roland Riz Avv. prof. Sergio Panunzio

93C0936

N. 40

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 agosto 1993 (del commissariato dello Stato per la regione Sicilia)

Regione Sicilia - Interventi straordinari per l'occupazione produttiva - Proroga del rapporto di lavoro dei giovani (oltre 40.000) impegnati nei cosidetti progetti di utilità collettiva (ex art. 23 della legge n. 67/1988) fino al «completamento» degli stessi e, nel caso di avvenuto completamento, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera legislativa - Stanziamento di un contributo di 1.700 miliardi di lire ai fratelli Davide ed Alice Grassi, vittime della mafia, per la ripresa dell'attività industriale - Provvidenze per il personale medico ed i biologi del Policlinico dell'Università di Palermo; in particolare, previsione di un concorso riservato ai medici e biologi in atto in servizio alla U.S.L. 58 di Palermo per le esigenze del Policlinico della stessa ciutà - Inquadramento in un ruolo speciale transitorio dell'amministrazione regionale di circa 2.000 tecnici originariamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, computando ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati fuori ruolo presso gli stessi uffici regionali anche se le relative retribuzioni non siano state assoggettate ai prescritti contributi - Violazione del principio di eguaglianza nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 49/1963, 120/1969 e 266/1993.

(Delibera legislativa regione Sicilia 13-14 agosto 1993, n. 563). (Cost., artt. 3, 10 e 97).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13-14 agosto 1993, ha approvato il disegno di legge n. 563 dal titolo «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia» comunicato a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 17 agosto 1993.

In via preliminare si ritiene opportuno rappresentare, anche ai fini di una più approfondita cognizione delle disposizioni contenute nel disegno di legge de quo, che, al di là di quanto sia dato desumere dal titolo, esso si connota come un provvedimento omnibus in cui sono state inserite norme eterogenee riguaraanti i più disparati settori di intervento della regione che indubbiamente ne alterano profondamente l'originaria natura consistente in organiche e coordinate misure destinate a rilanciare i settori trainanti dell'economia dell'isola.

Nel corso del dibattito svoltosi in aula, protrattosi ininterrottamente per oltre 26 ore, sono stati approvati molteplici emendamenti che hanno inserito nell'originario contesto dell'articolato disposizioni che o costituivano oggetto di distinte iniziative legislative da poco depositate in assemblea, e su cui non si erano ancora pronunciate per il prescritto preventivo parere le commissioni permanenti o che miravano a sopperire a determinate situazioni particolari, non connesse di certo alla materia oggetto del provvedimento, ma meritevoli ad avviso dei deputati proponenti, di un tempestivo intervento risolutore.

Ne è derivata una congerie di norme che si connota quasi come un insieme antologico di autonome iniziative che lungi dall'avere ad oggetto la preannunciata ed auspicata finalità di impulso alle attività produttive, dispone la concessione di contributi e provvidenze in favore di singole categorie di operatori economici ed imprese, appartenenti ai piu svariati settori dell'economia, nonché misure volte a dare immediato e temporaneo sollievo a determinate fasce di personale dipendente, o dalla stessa amministrazione regionale o da altri enti, anche in base a rapporti di carattere precario.

Dalla complessiva disamina dell'intero provvedimento si è rilevato che le disposizioni contenute nell'art. 18, secondo comma, ultima parte, terzo comma, art. 36, art. 58, terzo comma, art. 69, art. 80 e art. 111.

L'art. 18, oggetto di censura limitatamente al secondo comma, ultima parte, e al terzo comma, si inserisce in un contesto di norma di eccezionale favore, nei confronti degli oltre 40.000 giovani in atto impegnati nei cc.dd. progetti di utilità collettiva ex art. 23 della legge n. 67/1988, adottato dalla assemblea cedendo alle ovvie intuibili pressioni in tal senso avanzate da organizzazioni e movimenti a sostegno.

In proposito giova rimarcare, anche al fine di meglio cogliere l'intrinseca irragionevolezza della paradossale norma con cui si autorizza nell'ambito dei progetti in questione perfino un processo di auto-formazione dei soggetti interessati, il grave impasse in cui versa il legislatore regionale che, dopo aver creato un'enorme numero di precari, con le reiterate proroghe dei progetti temporaneamente istituiti ai sensi della legge n. 67/1988, nell'impossibilità materiale di garantirne, seppure in un futuro molto remoto, l'inserimento stabile nei ruoli della pubblica amministrazione, si vede costretto a proseguire nei citati precari rapporti di lavoro, finanziando anche progetti definiti di utilità collettiva a fronte di indefiniti contenuti.

Dall'esame dell'intera disposizione di cui all'art. 18 in via interpretativa è dato evincere infatti che fine ultimo perseguito dal legislatore è quello di assicurare indistintamente a tutti i giovani la prosecuzione dell'esistente rapporto di lavoro. Contrariamente all'originaria previsione del governo, che sottoponeva ad una preventiva verifica dei risultati conseguiti ed alla valutazione da parte della amministrazione dell'opportunità di proseguire nell'originaria stesura, nel corso del dibattito in aula, e nonostante il parere contrario espresso dal competente assessore anche agli organi di stampa, si è infatti, optato per il generico ed indistinto «completamento» di tutti i progetti esistenti.

Inoltre il legislatore dispone (secondo comma) che qualora la prevista attività di completamento non sia più materialmente possibile per esaurimento del contenuto dei progetti gli stessi debbano, nelle more di una eventuale approvazione di altri, proseguire secondo la loro originaria, non più praticabile stesura per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La reale portata della norma oltre che risultare di difficile comprensione appare oscura circa i reali effetti che produrrà.

Tenuto conto che comunque sino al 31 dicembre 1993 i progetti in questione sono finanziati qualunque sia la loro effettiva utilità ed indipendentemente dell'eventualità, non remota, che abbiano già esaurito le loro finalità, il termine di sei mesi prefisso dal legislatore non appare motivato e pertanto il reale contenuto sembra poter essere la presumibile ulteriore prosecuzione sino al febbraio 1994, delle attività in questione.

Si può pertanto agevolmente ipotizzare che il vero intento del legislatore sia quello di assicurare comunque la corresponsione di un salario-sussidio al personale impiegato in quei progetti non più suscettibili di ulteriori attività di completamento e in attesa dell'eventuale approvazione dei nuovi.

Da ciò emerge, ad avviso dello scrivente, una palese violazione non solo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che si vedrebbe costretta a corrispondere un emolumento, peraltro incrementato, per una attività non piu prestabile, ma anche di quello di eguaglianza.

La ingiustificata corresponsione di una retribuzione, in assenza di prestazioni corrispettive, si trasforma in una elargizione di denaro pubblico sottratto a finalità ben piu produttiva o di assistenza ad altre categorie di soggetti presumibilmente in stato di pari o maggiore bisogno sia perché analogamente disoccupati sia perché in cerca di prima occupazione ed altrettanto meritevole di tutela e sostegno da parte della collettività.

Il legislatore, consapevole della disparità di trattamento che andava a perpretare ha previsto, con una semplice enunciazione di norma programmatica, il c.d. salario di ingresso in favore dei giovani inoccupati.

Né, invero, può sanare l'evidenziata irragionevolezza della disposizione testè descritta la previsione di cui al terzo comma ove è addirittura autorizzata, nell'ambito degli stessi progetti, un'attività integrativa di auto-formazione gestita dagli stessi partecipanti.

La previsione, peraltro assai generica, priva di qualsiasi riferimento alle modalità, ai contenuti, alle sedi ed ai tempi da destinare alla formazione professionale non appare soddisfare alcuna esigenza di interesse pubblico o di utilità collettiva che dovrebbe invece giustificare l'approvazione ed il mantenimento del progetto e l'erogazione di denaro pubblico.'

A ciò si aggiunge, ad ulteriore sostegno di quanto prima prospettato, che i soggetti beneficiari della disposizione possono, in virtù di altra norma di favore, trovare accesso con corsia preferenziale ai corsi di formazione professionale gestiti dalla regione e che pertanto fine ultimo della disposizione oggetto di censura sembra essere quello di precostituire «una via d'uscita» per tutti coloro che non riusciranno ad inserirsi nelle altre previsioni di favore (assunzioni con riserva nella pubblica amministrazione, corsi di formazione professionale, assunzione da parte di privati, costituzione di cooperative, incentivi all'avvio di attività imprenditoriali autonome) dando una legittimazione a contenuti di progetti di per sé non suscettibili di approvazione e mantenimento.

L'art. 36 testualmente recita: «Interventi per consentire la ripresa dell'attività industriale dei fratelli Grassi.

- 1. Nell'ambito degli interventi legislativi straordinari in favore dei soggetti danneggiati dalla violenza mafiosa, ed in armonia con analoghi interventi già posti in atto dallo Stato, si autorizza il presidente della regione ad impegnare la somma di lire 1.700 milioni per consentire la ripresa dell'attività industriale dei fratelli Davide ed Alice Grassi.
- 2. La somma di cui al primo comma è erogata per l'acquisizione di sito industriale da attrezzare e rendere idoneo alla produzione, e da vincolare per minimo quindici anni a destinazione industriale di cui al medesimo primo comma.
- 3. In caso di anticipata cessazione di attività da parte dei beneficiari di cui al primo comma l'immobile viene acquisito al patrimonio della regione.
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo il capitolo 10713 viene incrementato, per l'esercizio finanziario 1993, di lire 1.700 milioni».

La previsione del contributo dell'ammontare di 1.700 milioni di lire, segue di circa un anno gli analoghi, nella sostanza e nei fini, provvedimenti legislativi della regione che, con l.r. n. 47/1991 e n. 6/1992, ha disposto l'erogazione di due miliardi di lire, a titolo di concorso sul pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della società Sigma, in considerazione e della definizione dell'allora in corso intervento della Gepi per la ristrutturazione dell'impresa in questione e delle difficoltà di gestione aziendale all'indomani dell'efferato assassinio del titolare.

Sebbene siano apprezzabili e nel merito condivisibili, le motivazioni che inducono ora il legislatore regionale a intervenire nuovamente a sostegno e ristoro dell'impresa degli eredi di Libero Grassi, in atto gestita in forma societaria con la Gepi, non si può non rilevare che quest'ultimo dà adito a perplessità di carattere costituzionale, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In assenza di una legislazione generale di principio non è dato, infatti, riscontrare per episodi analoghi che purtroppo hanno colpito, e che potrebbero colpire in avvenire altri imprenditori dell'isola, un impegno finanziario reiterato come quello previsto in favore dell'impresa gestita dagli eredi Grassi.

Anche se si tratta di situazioni diverse sotto molteplici aspetti non può non porsi nel dovuto rilievo che l'istituzione di un simile precedente apre la stura ad una serie di provvedimenti elargitori, come quelli disposti dal successivo art. 146, paralleli a quelli previsti in via generale dalla vigente legislazione statale in materia (si sa riserimento in particolare alla legge n. 302/1991 e alla recente legge n. 172/1992, istitutiva del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive) da cui si differenziano per l'entita e le finalità.

Al riguardo si osserva, inoltre, che le precedenti disposizioni regionali (legge regionale nn. 132/1982 e 62/1984) citate nella relazione illustrativa del disegno di legge, n. 541, trasfuso nella presente norma, quasi a sostegno della legittimità e della cocrenza dell'iniziativa, trovano, invero origine in un diverso contesto normativo di riferimento caratterizzato dall'assenza di leggi nazionali che in via generale disponessero misure di ristoro per le vittime della criminalità organizzata.

L'intervento regionale, pertanto, nelle situazioni oggetto delle succitate previsioni legislative trovava giustificazione proprio nella necessità di indennizzare in ogni modo coloro i quali avevano subito l'interruzione dell'attività imprenditoriale a causa di attentati di stampo mafioso.

Ad avviso dello scrivente, inoltre, la norma di legge de qua, non appare pienamente conforme al principio di cui all'art. 97 della Costituzione laddove non prevede l'obbligo di una preventiva presentazione di un progetto di utilizzazione delle somme e della puntuale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e, soprattutto, consente l'acquisizione definitiva al patrimonio degli eredi degli immobili acquistati e realizzati con pubblico denaro a fronte del solo vincolo di destinazione per quindici anni.

Che la finalità perseguita dal legislatore esuli dal concetto di solidarietà o risarcimento alle vittime della mafia, sebbene tale scopo sia citato come ambito di intervento della norma, può evincersi anche dalla collocazione dell'art. 36 nel titolo quarto «Interventi in favore delle imprese manifatturiere» mentre avrebbe potuto essere inserito in una delle due leggi, approvate nel corso della medesima seduta assembleare, contenenti apposite misure a sostegno delle vittime della criminalità organizzata.

La disposizione in questione, invero, si connota come un chiaro inequivocabile aiuto all'impresa atteso che tutto quanto la legislazione nazionale e regionale prevede in favore dei soggetti colpiti da delitti di mafia e stato già disposto e d'altra parte l'impresa in quanto tale, per le note ragioni di carattere simbolico e politico, ha ottenuto il sostegno degli aiuti statali consistenti nel rilevamento da parte della Gepi e quello indiretto, disposto con le soprarichiamate ll.rr. nn. 41/1991 e 6/1992.

Per le considerazioni suesposte si riticne che l'inciso «per minimo quindici anni» contenuto nel secondo comma dell'articolo in questione e la parola «anticipata» del terzo comma vizino palesemente il contenuto complessivo della disposizione.

Da ultimo deve rilevarsi che sebbene sia stata avviata la procedura prevista dall'art. 93/3 del trattato istitutivo della CEE per il diverso disegno di legge n. 541 il legislatore regionale non ne ha atteso la favorevole conclusione ed, omettendo altresì di introdurre l'opportuna clausola di applicabilità subordinata pone in essere una palese violazione dell'art. 10 della Costituzione (sentenze Corte costituzionale nn. 49/1963 e 120/1969).

L'art. 69 di seguito trascritto: «Provvidenze per il personale medico e per i biologi del Policlinico dell'Università di Palermo.

- 1. Al personale medico ed ai biologi di cui all'art. 5 della 1.r. 27 maggio 1987, n. 32, si applicano tutte le disposizioni previste dal d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, e gli artt. 15 e seguenti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
- 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanità d'intesa con la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» della assemblea regionale siciliana e con le organizzazioni sindacali dell'area medica maggiormente rappresentative in ambito nazionale, determina, con proprio decreto, la pianta organica del contingente di detto personale, ai sensi degli artt. 8 e 78 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, e autorizza la unità sanitaria locale competente a bandire i relativi concorsi riservati agli assistenti medici del medesimo contingente».

Parimenti dà adito a censure di carattere costituzionale per la violazione dell'art. 97 della Costituzione dell'art. 47, quarto comma, della legge n. 833/1978, degli artt. 12 e 18 del d.P.R. n. 761/1979, degli artt. 6 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai limiti posti al legislatore regionale in materia di sanità dall'art. 17 lett. b), dello statuto speciale.

Con la disposizione in argomento il legislatore regionale ha inteso costituire un evidente privilegio in favore di un determinato gruppo di personale medico che ha già, peraltro, goduto, in virtù della precedente l.r. n. 32/1987, di speciali modalità di accesso (concorso riservato) non tenendo conto in alcun modo della effettiva esigenza di organizzazione interna della struttura sanitaria in questione.

Invero, la ratio della norma de qua appare essere quella di eludere legislativamente il parere n. 353/1991 reso in senso contrario dal consiglio di giustizia amministrativa, interpellato dall'assessorato regionale alla sanità, in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 78 del d.P.R. n. 384/1990, concernenti la trasformazione del 30% dei posti di posizione funzionale iniziale in posti di posizione funzionale intermedia, anche al contingente aggiuntivo istituito con l'art. 5 della l.r. n. 32/1987.

L'alto consesso ebbe a fare rilevare che l'operatività della trasformazione dei posti nei confronti del personale di detto contingente era impedita dalla particolare organizzazione del Policlinico dell'Università di Palermo presso cui esso è chiamato a svolgere la propria ordinaria attività, rappresentando che la struttura non consentiva l'utilizzazione di personale medico del servizio sanitario nazionale di posizione funzionale intermedia.

A sostegno del proprio convincimento il C.G.A. evidenziava che l'attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura è svolta da personale universitario e che l'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prescrive che la posizione intermedia è tenuta dal professore associato e che l'art. 5 della più volte citata l.r. n. 32/1987, avente natura derogatoria, ha inteso sopperire esclusivamente alle carenze di ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento del policlinico.

Orbene, le disposizioni legislative di cui ora si dispone l'applicazione anche per quanto concerne il contingente aggiuntivo (artt. 8 e 78 del d.P.R. n. 384/1990) debbono invero ritenersi abrogate dalla sopravvenuta riforma ael servizio sanitario nazionale operata con d.lgs. n. 502/1992, all'entrata in vigore della quale fra l'altro era subordinata espressamente la loro applicabilità.

L'art. 6 di tale decreto, infatti, fa obbligo alle regioni ed alle università «di stipulare specifici protocolli d'intesa per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche». «Omissis»

«Le università e le regioni possono, di intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie o ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogeni tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale».

In proposito si osserva che la regione siciliana nel corpo della legge oggi in esame ha parzialmente avviato il processo di applicazione della riforma testè citata senza fare alcun riferimento ai rapporti tra l'amministrazione regionale e le università né dal dibattito parlamentare è peraltro emersa l'esistenza di una particolare pressante esigenza di personale medico di posizione funzionale intermedia all'interno del polielinico di Palermo che potrebbe giustificare, per assurdo, la prevista modifica della pianta organica.

Da quanto sopra si evince che unica finalità della previsione legislativa sembra quella di assicurare un'ulteriore corsia preferenziale (concorso riservato) ai medici e biologi in atto in servizio alla u.s.l. 58 per le esigenze del policlinico di Palermo.

Ma sul punto si richiana la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, ribadita da ultimo con sentenza n. 266/1993, secondo cui il legislatore regionale in materia di personale sanitario ha competenza meramente attuativa e non può pertanto prevedere la possibilità di bandire concorsi interni riservati per la totalità dei posti atteso che la legislazione statale di riferimento (art. 18 del citato d.lgs. n. 502) al riguardo, prescrive che in sede di prima attuazione, e per un periodo di cinque anni, per l'accesso alla posizione funzionale corrispondente al decimo livello solo il 40% dei posti vacanti sono riservati al personale di ruolo nella disciplina, in servizio presso l'azienda ospedaliera o l'u.s.l. che bandisce il concorso.

Con l'art. 58 si dispone l'inquadramento in un ruolo speciale transitorio dell'amministrazione regionale di circa 2000 tecnici originariamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della l.r. n. 37/1985 e successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato dalla l.r. n. 11/1990 e al contempo si prevede al terzo comma oggetto di censura: «Al primo comma dell'art. 21 della l.r. 15 giugno 1988, n. 11 l'inciso "ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assogettate ai contributi di quiescenza e previdenza" è soppresso.

Il legislatore regionale con la norma del 1988 aveva stabilito la possibilità per i dipendenti dell'amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare nei propri ruoli, di computare ai fini del trattramento di quiescenza e di previdenza, senza alcun onere a loro carico, i servizi prestati fuori ruolo presso gli stessi uffici regionali, purché le relative retribuzioni fossero state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e previdenza.

La ora disposta soppressione del predetto indispensabile presupposto si pone palesemente in contrasto non solo con l'art. 97 della Costituzione che tutela il buon andamento della pubblica anministrazione ma anche con un principio generale in materia di trattamento giuridico ed economico del personale e del relativo regime pensionistico e previdenziale che vincola anche il legislatore regionale nell'esercizio della potestà esclusiva riconosciutagli dall'art. 14, lett. q), dello statuto speciale.

Con la norma de qua si verrebbe invero a consentire all'amministrazione regionale di sanare eventuali omissioni ed inefficienze disconoscendo un canone fondamentale del regime pensionistico nel rapporto di pubblico impiego che, nella generalità dei casi e senza eccezione alcuna ammette il riconoscimento e la valutazione dei servizi prestati a condizione che comunque siano stati versati, o dal singolo dipendente o dal datore di lavoro, i relativi dovuti contributi.

Determinante è altresì la considerazione che questo ufficio non possiede elementi idonei a cogliere la reale portata della norma non essendo emerso né in sede di dibattito parlamentare né dalla relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge n. 572, le cui disposizioni sono state trasfuse nel presente articolo, alcuna indicazione sul numero dei dipendenti interessati alla disposizione tenuto conto che la stessa si applica anche per rapporti di lavoro instaurati anteriormente alla data del 1986.

Parimenti dà adito a censura di carattere costituzionale per violazione dell'art. 3 e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione la disposizione contenuta all'art. 111 della presente legge.

Il legislatore, nell'ambito degli interventi per la catalogazione dei beni culturali siciliani, al fine di garantire la continuità di lavoro alle oltre 500 unità di personale che hanno prestato la loro opera nelle società e nei consorzi appaltatori dei lavori di censimento e catalogazione originariamente finanziati dalla legge n. 4/1986, prevede che tutti gli uffici periferici dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione stipulino convenzioni triennali, con contratti di diritto privato, con i predetti soggetti.

Agli stessi, soggiunge il legislatore, dovrà essere assicurata la qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici.

Tale previsione, però, si appalesa non confacente al principio di buona amministrazione in quanto volta, piuttosto a precostituire una posizione ingiustificata di favore per le unità di personale in questione in vista di un verosimile futuro inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale.

In proposito si ritiene opportuno evidenziare come il problema di assicurare il mantenimento dell'attuale precaria occupazione di tecnici impegnati nei progetti di catalogazione abbia costituito oggetto di numerose distinte iniziative legislative (d.d.l. n. 429, n. 494, n. 438, n. 472, etc.), tutte aventi ad oggetto il medesimo fine di consentire, seppure con diverse modalità concorso riservato, esame-colloquio, proroga dei contratti, la loro immissione nei ruoli di cui alla tabella I della l.r. n. 41/1985).

Le iniziative di legge citata, tuttavia tenevano nel debito conto il titolo di studio posseduto dai destinatari delle disposizioni di favore, nonché la natura delle funzioni espletate nell'ambito della realizzazione dei progetti in questione ponendo, entrambi i requisiti a fondamento del riconoscimento del titolo ad usufruire di un accesso agevolato nei pubblici uffici.

Veniva effettuata, infatti, una precisa distinzione relativamente alla natura delle mansioni svolte, tra le qualifiche di rilevatore, catalogatore, di generico addetto alla realizzazione dei progetti in base a cui, si prevedeva l'immissione nel ruolo regionale, tenuto conto altresì del titolo di studio posseduto, rispettivamente come assistente tecnico (sesto livello) ed operatore tecnico (quarto livello).

Non sembra, pertanto, giustificabile in assenza peraltro di particolari espresse ragioni di carattere tecnico ed organizzativo che possano validamente supportarle, la scelta operata dal legislatore di attribuire, indistintamente a tutte le unità di personale prese in considerazione la qualifica e le funzioni di assistente tecnico poiché tutti, come si può agevolmente desumere sono chiamati a proseguire nelle attività e nelle mansioni precedentemente espletate.

La suddetta previsione, che comporta fra l'altro un immediato aggravio di spesa, e che non e suffragata da reali esigenze operative sembra invero, come prima rappresentato, volta esclusivamente a definire in anticipo i termini per l'eventuale, preannunciato, inserimento definitivo nell'organico dell'amministrazione regionale con la precostituzione del livello che ciascuno dovrà ricoprire e configurando pertanto una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 80 recita «Al fine di consentire l'avvio della ristrutturazione del pastificio Valle del Piatani è stanziata in favore dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme di cui all'art. 24 della l.r. 15 maggio 1986, n. 21».

Tale disposizione costituisce oggetto di censura per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione considerata la palese irrazionalità del testo che risulta di oscuro e contraddittorio significato anche in considerazione dell'assenza di lavori parlamentari preliminari nonché di elementi chiarificatori desumibili dal dibattito in aula che possano contribuire ad una migliore intelligenza della volontà del legislatore in relazione all'evidenza dell'erroneo riferimento legislativo.

Nell'ambito della legislazione regionale non è dato infatti rinvenire una legge promulgata il 15 maggio 1986 e l'art. 24 della l.r. n. 21 del 9 maggio 1986 dal titolo «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali» che di seguito si riporta «Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nei pertinenti capitoli per emolumenti al personale del bilancio della regione ed in parte nelle assegnazioni disposte dalla l.r. 27 dicembre 1985, n. 53», non appare invero per nulla attinente all'oggetto del provvedimento.

Ne risulta un testo monco in relazione al riferimento legislativo inintellegibile ed inutile che non consente di dare un senso compiuto alla prima parte della disposizione la quale pare faccia riferirnento ad una impresa la cui attività è cessata a causa del fallimento del titolare nel 1989. Tale impresa, inoltre aveva costituito, per alcuni precedenti interventi regionali a suo sostegno, oggetto di contenzioso comunitario conclusosi definitivamente in data 6 aprile 1989.

Lo scrivente, sebbene nel testo di altri articoli abbia riscontrato vizi formali ed errori materiali (si citano ad esempio l'art. 66, dodicesimo e tredicesimo comma e art. 67, quarto comma), ma che in ogni modo consentono una globale interpretazione delle norme, è giunto alla determinazione di proporre impugnativa per l'art. 80 al fine di evitare che sia inserita nell'ordinamento giuridico regionale una disposizione palesemente irragionevole di cui non sono identificabili i contenuti e prevedibili gli ell'etti.

P. O. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, la sottoscritta dott.ssa Isabella Giannola, vice commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna le sottoindicate norme del disegno di legge n. 563 dal titolo «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia» approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1993:

- art. 18, secondo comma, limitatamente all'ultimo periodo e terzo comma per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione:
- art. 36 limitatamente all'inciso «per minimo quindici anni» del secondo comma e alla parola «anticipata» del terzo comma per violazione degli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione;
 - art. 58, terzo comma, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- art. 69, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché degli art. 47, quarto comma della legge n. 833/1978, degli artt. 12 e 18 del d.P.R. n. 761/1979 e degli artt. 6 e 18 del d.lgs. n. 502/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale;
 - art. 80 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- art. 111 limitatamente all'inciso «assicurando allo stesso la qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici» che conclude la lett. b) del primo comma, nei sensi e nei contenuti di cui alla motivazione, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, addi 21 agosto 1993

Il vice commissario dello Stato per la regione siciliana Giannola

9300937

N. 41

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 agosto 1993 (del commissariato dello Stato per la regione Sicilia)

Regione Sicilia - Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare dei presidenti delle province regionali e per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti - Previsione di casi di ineleggibilità e di incompatibilità non previsti dalla normativa statale - Trasformazione di cause di incompatibilità in cause di ineleggibilità - Attenuazione delle previgenti norme sulla compatibilità con le cariche di sindaco e di assessore - Previsione di nuova disciplina derogatoria a quella statale vigente in materia, non giustificata dall'esistenza di situazioni o soggetti peculiari dell'ordinamento siciliano né da finalità adeguate e ragionevoli inerenti alla tutela di un interesse regionale - Violazione del principio di uguaglianza, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Delibera legislativa regione Sicilia 14 agosto 1993). (Cost., artt. 3, 51 e 97).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1993 ha approvato il disegno di legge nn. 530-2-258-285-317-318-320-321-419-489-492-505-526 dal titolo «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al t.u. approvato con d.p. reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7», comunicato a questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il successivo 17 agosto 1993.

Con tale iniziativa l'A.R.S. ha inteso completare la disciplina legislativa già avviata con la precedente legge n. 7/1992 sull'elezione diretta del sindaco estendendone i principi ispiratori all'elezione degli organi delle province regionali ed apportandovi al contempo alcuni correttivi e modifiche suggerite dall'esperienza delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi nella scorsa primavera.

In particolare con l'approvazione del predetto disegno di legge il legislatore regionale siciliano ha introdotto talune innovazioni al sistema delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità risultanti dalla normativa in materia contenuta nelle ll.rr. nn. 20 e 31 del 1986 ed in alcuni articoli della già citata legge n. 7/1992 sull'elezione diretta del sindaco, nonché nella legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 e successive modifiche relative all'elezione dei componenti dell'A.R.S.

Con le disposizioni contenute nell'art. 2 si dispone, precisamente che:

- 1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.
- 2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia o sindaco di un comune. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.
- 3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'art. 156, primo comma, n. 4 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.

- 4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.
 - 5. Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.
- 6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di provincia che sia stato rimosso dalla carica secondo l'art. 9 o revocato dalla carica secondo l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

- 7. La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore dei comuni capoluogo di provincia siti in zone dichiarate aree metropolitane ai sensi degli artt. 19 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
- 8. Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed il primo comma, n. 4, dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche.
- 9. Il secondo comma, dell'art. 18 della legge regionale 21 setternbre 1990, n. 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente:
- 2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia né ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.

Le norme di cui al secondo, settimo e ottavo comma del citato art. 2 danno adito a rilievi di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei principi sanciti dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Al riguardo va preliminarmente rilevata l'intrinseca contraddittorietà delle innovazioni introdotte con le surriportate norme con le quali da un canto si inaspriscono le cause limitative dell'elettorato passivo sia mediante la previsione di nuove situazioni di ineleggibilità, non contemplate dalla vigente normativa statale (nono comma) sia trasformando quelle di incompatibilità in condizioni di ineleggibilità (secondo comma), mentre dall'altro, senza alcuna convincente motivazione, si attenuano vistosamente per i deputati regionali le pre-vigenti norme sulla compatibilità con le cariche di sindaco o di assessore comunale.

Orbene, se è vero che il diritto all'elettorato passivo è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, è altresì principio incontestabile ed incontestato quello secondo il quale il legislatore deve prevedere una disciplina uniforme consentendo deroghe solo se giustificate, non discriminatorie e, soprattutto, in linea con un sistema organico e razionale.

E se è indubbio che il legislatore siciliano ha in materia competenza esclusiva, ai sensi degli art. 14 lett. o) e 15 dello statuto speciale è altrettanto indubbio che le norme adottate nell'esercizio di tale competenza possano differenziarsi rispetto alle leggi nazionali soltanto per disciplinare peculiari situazioni locali purchè esse comunque rispondano adeguatamente ai canoni di parità di trattamento (art. 3) e del diritto di accesso alle cariche pubbliche (art. 51).

La legislazione regionale, pertanto, deve attenersi rigorosamente al principio di eguaglianza e deve rispettare conseguentemente i limiti posti non solo dalla Costituzione ma anche dai principi desumibili dalle leggi statali sicché l'elettorato passivo comunale e provinciale possa essere esercitato in condizioni di eguaglianza per tutto il popolo italiano (Corte costituzionale sent. n. 105/1957).

Tale garanzia deve intendersi necessariarnente estesa anche a quanto attiene alla disciplina delle incompatibilità non potendosi ritenere, invero, che la Costituzione abbia voluto imporre l'osservanza del principio di eguaglianza nell'esclusivo momento elettorale, lasciando all'arbitrio del legislatore (nazionale o regionale) la previsione dei casi di incompatibilità e decadenza dalle cariche conseguite, atteso che il dettato dell'art. 3 della Costituzione, collegato con l'art. 51, non può non riguardare ogni vicenda relativa alla preposizione dei cittadini ad una carica pubblica.

Ne deriva che la prevista causa di incompatibilità per i deputati regionali limitata alle sole ipotesi di sindaco delle tre aree metropolitane, nel porsi in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 154/1981, che estende a tutti i sindaci e assessori dei comuni compresi nel territorio della regione la condizione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ad avviso del ricorrente, configura un ingiustificato ed irrazionale privilegio nei confronti dei parlamentari regionali che, unici in Italia, potrebbero, in base alla norma oggetto di censura, ricoprire contemporaneamente le due cariche elettive.

Come codesta ecc.ma Corte ha avuto più volte modo di rilevare, l'ammissibilità di una disciplina derogatoria è subordinata all'esistenza di situazioni concernenti categorie di soggetti e figure che siano proprie dell'ordinamento siciliano e cioè che, nella peculiare realtà, si presentino diverse rispetto a quelle proprie della stessa categoria di soggetti nel restante territorio nazionale.

Ancora è ammissibile una disciplina derogatoria qualora, in ogni caso, si debbano perseguire finalità adeguate e ragionevoli miranti alla tutela di un interesse generale.

Ora non solo difettano del tutto peculiari situazioni locali a sostegno della deliberata norma derogatoria, ma, anzi, la speciale ed ampia autonomia accordata dallo statuto rende ancora più imperiosa la necessità di mantenere, quanto meno per i comuni di una certa dimensione (non soltanto quindi per i sindaci delle aree metropolitane), il divieto di cumulo delle cariche di sindaco e di deputato regionale.

Infatti è di palmare evidenza che godendo l'A.R.S. di competenza legislativa esclusiva in non poche ed importanti materie ai sensi degli artt. 14 e 15 dello statuto, i compiti affidati ai deputati regionali siciliani sono assai più impegnativi ed onerosi rispetto a quelli spettanti ai componenti dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Invero non risulta dai lavori parlamentari che sia stato fornito alcun argomento a sostegno della regolamentazione difforme da quella statale come quella di cui al settimo comma dell'art. 2.

Nel corso dell'acceso dibattito tenutosi in aula, a fronte della motivata opposizione di talune forze politiche e del presidente della giunta non sono emerse, infatti, le peculiari situazioni differenziate che sole possano giustificare un radicale capovolgimento del complesso regime delle incompatibilità.

Non appare convincente, anzi si rivela del tutto pretestuoso, l'argomento portato avanti da taluni deputati, secondo il quale l'esperienza politica comunque acquisita, sia nell'attività di parlamentare sia in quella di amministratore locale consentirebbe di garantire la presenza in assemblea di qualificati soggetti portatori di istanze locali.

Tale motivazione non appare invero rivestire una valenza superiore di quella che sorregge la causa di incompatibilità prevista dal legislatore nazionale la cui previsione invece mira a garantire, oltre al buon andamento della pubblica amministrazione, sia la funzionalità degli organi amministrativi degli enti locali (sent. Cort. Costituzionale n. 235/1988) sia la tutela della libera espressione del voto eliminando o riducendo ogni possibile situazione di fatto che possa tradursi in una captatio benevolentiae dell'elettorato.

Ed, invero, il legislatore regionale con le leggi nn. 20 e 31 del 1986, nel recepire nell'ordinamento siciliano la casistica della legge n. 154/1981, aveva dettato una norma assai rigorosa trasformando la causa di incompatibilità di cui all'art. 4 (fra la carica di consigliere regionale e sindaco) in ineleggibilità, seppure limitandola ai sindaci ed assessori dei comuni con più di 40.000 abitanti; questo limite successivamente, veniva ampliato estendendolo ai sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti con l'art. 5 della recentissima legge regionale n. 7/1992, abrogato con l'ottavo comma, dell'art. 2 della legge testè approvata.

Sulla legittimità costituzionale della ora citata causa di ineleggibilità, codesta Corte si è pronunciata con la sentenza n. 130/1987 mettendo in evidenza la opportunità della sua previsione in quanto ispirata dalla necessità di garantire a tutti gli aspiranti alla carica elettiva di sindaco e di deputato regionale di essere posti in condizioni di effettiva eguaglianza nel pieno rispetto del principio dell'art. 51 della Costituzione ponendo a fondamento del maggior rigore della norma rispetto all'ordinamento nazionale l'esistenza delle particolari condizioni ambientali siciliane.

Orbene, le particolari condizioni ambientali tenute in debito conto dal legislatore regionale nel 1986, riconfermate nel 1992 con la legge regionale n. 7, nonchè riconosciute valide, come prima accennato, da codesta Corte, non sembra si siano oggi affievolite tant'è che negli anni più recenti la normativa statale ha dovuto prenderne atto contemplando una serie di disposzioni che affondano la propria *ratio* nella consapevolezza di dover affrontare e progettare la ricostruzione del tessuto connettivo di una società democratica.

L'inversione di tendenza cui si ispirano le innovazioni che con il presente ricorso si intendono impugnare sembrano scaturire dall'erroneo presupposto che le condizioni ambientali in sicilia siano mutate e che, pertanto, si possano adottare norme discordanti con il generale disegno politico in atto perseguito ed in via di attuazione anche in sede nazionale.

Ma sul punto non ininfluente è la considerazione che la ratio della causa di ineleggibilità inserita nella legge sull'elezione diretta del sindaco (art. 5) non poteva che tener conto, anche delle ben più impegnative funzioni e responsabilità affidate a quest'ultimo, che, derivando la propria legittimazione dal diretto consenso popolare è obbligato oggi nel «rappresentare» le istanze del proprio elettorato, a espletare con il massimo impegno il mandato.

Non suffragato da valide motivazioni appare pertanto il repentino mutamento di indirizzo con cui si consente ai sindaci di ricoprire contemporaneamente l'onerosa carica di deputato regionale, inserito in una normativa con la quale, mentre si porta a compimento il disegno politico già intrapreso, si ribadiscono e si ampliano i numerosi e pregnanti compiti loro attribuiti.

Anche dal punto di vista strettamente tecnico va osservato che la formulazione della norma oggi impugnata non assolve e non soddisfa alcuna esigenza di opportunità politica o funzionale poiche non è volta ad individuare una categoria generica di soggetti nei cui confronti comminare la incompatibilità per rispondere all'una o all'altra ratio o ad un indirizzo politico, essendo al contrario volta ad impedire la possibilità di rivestire contemporaneamente due cariche elettive soltanto a tre soggetti ben individuati: i sindaci delle città di Palermo, Catania e Messina.

Appare evidente che qualunque sia il fine che si voglia perseguire l'individuazione dei soggetti destinatari della norma dovrebbe rispondere almeno al carattere di «categoria di soggetti» e non invece trasformarsi in un mero limite individuale che crea sicuramente disparità di trattamento, senza peraltro raggiungere con chiarezza le finalità prefisse.

L'intrinseca irragionevolezza della norma si desume, altresì, dal contenuto dell'intero art. 2 che, mentre prevede a tutela della libertà di formazione della volontà elettorale quale causa di ineleggibilità l'esercizio delle funzioni direttive negli uffici al collocamento (nono comma) nonché l'essere sindaco in un qualsiasi comune della Repubblica (secondo comma), manifestando un chiaro intendimento di eliminare qualsiasi coincidenza di più cariche in un solo soggetto; dall'altro consente ai soli deputati regionali di mantenere la carica di sindaco, con la sola eccezione delle città di Palermo. Catania e Messina.

La dedotta complessiva disorganicità della norma induce questo ufficio a proporre, per ragioni che appaiono di senso inverso, ma che conducono a comporre infine una normativa organica ad' un disegno funzionalmente preordinato, impugnativa nei confronti della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 laddove si prevede quale causa di ineleggibilità alla carica di presidente di una provincia regionale l'essere genericamente sindaco di un comune e ciò in assenza di analoga previsione ostativa nella legislazione nazionale.

La enunciata previsione non sembra essere fondata sul timore di un eventuale condizionamento della volontà dell'elettore che potrebbe ragionevolmente giustificare la descritta condizione di ineleggibilità.

Più logico sarebbe stato ravvisare una motivazione di tipo funzionale da cui sarebbe semmai scaturita una ulteriore causa di incompatibilità peraltro già contemplata fra le cariche di consigliere provinciale e consigliere comunale nell'art. 11, secondo comma, legge regionale n. 31 1986.

Pur volendo ammettere un'ipotesi di ineleggibilità nella prevalente considerazione delle particolari condizioni ambientali siciliane il legislatore regionale ad avviso dello scrivente, avrebbe dovuto almeno opportunatamente ancorare la predetta limitazione all'ambito territoriale della provincia interessata. (sent. Corte costituzionale n. 344 1993).

P,Q,M,

E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, la sottoscritta dott.ssa Isabella Giannola, vice commissario dello Stato per la regione Siciliana;

Visto l'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il secondo comma, limitatamente alle parole «il sindaco di un comune», 7 nei limiti e nei sensi di çui alla motivazione, e 8 dell'art. 2 del disegno di legge dal titolo «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di annimistrazione di detti enti.

Norme modificative ed integrative al 1.u. approvato con d.p. reg. 20 agosto 1960, n. 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7» approvató dall'assembled regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1993 e comunicato a questo commissariato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto spéciale, il 17 agosto 1993:

Palermo, addi 21 agosto 1993

Il vice commissario dello Stato per la regione Siciliana, Giannola

93C0938

N. 487

Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia nel procedimento penale a carico di Croce Pietro

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160). (Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza incidentale.

Il p.m. ha richiesto l'emissione di decreto penale di condanna ca carico di Croce Pietro, con atto del 19 novembre 1991, per il reato di cui all'art. 15 della legge n. 963/1965, commesso il 23 novembre 1990.

A tutt'oggi non è intervenuto il chiesto decreto di condanna sicché, ai sensi dell'art. 425 del c.p.p. (declaratoria di causa estintiva) applicabile nell'ambito del procedimento di rigetto della richiesta dello stesso p.m. ai sensi dell'art. 459 terzo comma del c.p.p., dovrebbe senz'altro pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, del c.p.p. per avvenuta prescrizione del reato de quo, soggetto alla prescrizione di anni due perché punito con sola ammenda (art. 157, n. 6 del c.p.).

In tali sensi la questione esposta appresso risulta rilevante e pertinente al caso, poiché dal suo accoglimento da parte della Corte conseguirebbe che, in luogo di sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione del reato, questo giudice emetterebbe decreto penale di condanna giusta la richiesta del p.m., in quanto, per altro verso, è pacifica in punto di fatto la responsabilità dell'imputato.

La questione di illegittimità costituzionale viene sollevata in riferimento all'art. 160 del c.p., il quale nella nuova formulazione resa necessaria dall'entrata in vigore del Codice di rito del 1988 non contempla fra gli atti interrutivi la richiesta di emissione di decreto penale, formulata dal p.m. al g.i.p.

Tale omissione, a parere del remittente, è illogica e perciò foriera di diseguaglianze fra imputati, affidate alla casualità di gestione dei processi da parte dello stesso p.m., con lesione del principi di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, non può sfuggire che nell'elenco degli atti giudiziari che comportano l'interruzione del corso della prescrizione ve ne sono alcuni (sentenza e decreto di condanna) che esprimono senz'altro la potestàpunitrice dello Stato a livello più pieno; altri (convalida di fermo ed arresto) che tale potestà punitiva esprimono a un livello più basso; altri ancora (fissazione di udienze di varia natura, interrogatorio di indagati) a livello ancora più basso poiché il compimento di tali incombenti non prefigura una futura condanna dell'indagato/imputato.

Sta di fatto che, nonostante l'eterogeneità di tali atti ed il diverso livello di concludenza verso l'affermazione di responsabilità che ciascuno di essi ha, tutti essi sono stati indistintamente accomunati nel novero degli atti che, comunque, esprimono una attività giudiziaria «sufficiente» a rendere manifesta la volontà attuale dello Stato di perseguire il reato in discussione. Da questo catalogo è stata omessa la richiesta di emissione di decreto penale da parte del p.m. —, con la conseguente irrilevanza a fini interruttivi di tale atto —.

L'omissione assume profili di vera paradossalità, se nel contempo si pone mente al fatto che efficacia interruttiva, invece, posseggono la richiesta di rinvio a giudizio (ovvero la citazione c.d. «diretta» dello stesso p.m. nei giudizi pretorili) e la presentazione per il giudizio direttissimo da parte dello stesso p.m.: vale a dire atti non prefiguiranti necessariamente una richiesta di condanna dell'imputato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, da parte dell'organo d'accusa. Laddove, nel vigente micro-sistema delineato dall'art. 160 del c.p., non possiede efficacia interruttiva del corso della prescrizione la richiesta non solo di giudicare l'imputato, quanto piuttosto di condannarlo.

Il risultato ultimo è che l'imputato «semplicemente» rinviato a giudizio è onerato di un termine prescrizionale soggetto ad interruzione e perciò più lungo; mentre un imputato «addirittura» gravato di richiesta di condanna (la richiesta di emissione di decreto penale) è affrancato dall'interruzione prescrizionale. Come a dire che ad atto di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato; e viceversa.

E poiché la scelta del giudizio ordinario ovvero del rito speciale del decreto penale compete insindacabilmente al p.m., nel decidere se chiedere in rinvio a giudizio ovvero l'emissione di decreto penale, la conseguenza ultima è che il periodo di prescrizione dei reati punibili mediante decreto penale di condanna e più o meno lungo (a seconda che la sospensione operi o meno) per un fattore casuale ed imponderabile.

A parere di questo remittente la norma impugnata è sicuramente incongrua e potenzialmente lesiva del principio di pari trattamento processuale dei soggetti, a parità di tutte le altre condizioni in punto di fatto e di diritto.

L'emenda non può che avvenire mediante addizione al testo dell'art. 160 del c.p. dell'espressione «... la richiesta di emissione di decreto di condanna», per riportare a logica ed equità l'incro micro-sistema delineato dal predetto articolo di legge.

P. Q. M.

Sospende il giudizio indicato in premessa;

Solleva eccezione d'incostituzionalità dell'art. 160 del c.p. nella parte in cui non è stata preveduta «... la richiesta di emissione di decreto di condanna», con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di comunicare l'ordinanza agli organismi di legge.

Foggia, addi 6 aprile 1993

Il pretore: Russetti

93C0934

NN da 488 a 520

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

Ordinanze emesse il 6 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia nei procedimenti penali a carico di Cartagena Gennaro ed altra, Renna Giuseppe ed altra, Sciusco Francesco ed altra, Bellapianta Corrado ed altra, Papagni Concetta, Depalma Domenico ed altra, Menniello Michele ed altra, Nardella Pietro, Marrone Antonio, Marcone Luigi, Corvasce Umberto Rosario, Grancelli Silvio, Totaro Matteo, Morra Pasquale, Di Donato Antonio, Fiorani Adriano, Marmo Riccardo, Protano Michele Carmine, Ragone Michele, D'Angelo Arcangela ed altro, Masiello Antonio, Falcone Giuseppe, Di Giulio Michele. Lionetti Pasquale ed altra, Fratepietro Francesco ed altra, Porcelli Gerardo ed altra, Cirillo Michele ed altra, Paglione Savino ed altra, Cotugno Saverio ed altra, Vitulano Salvatore, Ragone Michele ed altra, Mansi Antonio ed altra, Dimatteo Luigi ed altra, rispettivamente reg. ord. nn.: 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 e 520 del 1993.

Tranne i punti relativi alla data della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, e al titolo e alla data del commesso reato, i testi delle ordinanze sono perfettamente uguali a quello della ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 487/1993).

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3).

93C0983

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA **DELLO STATO**

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci CHIETI

BASILICATA

MATERA Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69 POTENZA
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA CATANZARO Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89 COSENZA Libreria DOMUS Via Monte Santo Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma. 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E. Via Buozzi, 23
SOVERATO (Calanzaro)
Rivendila generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corse Umberto, 144

CAMPANIA ANGRI (Salerno) Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4 Via dei Goti, 4 AVELLINO Libreria CESA Via G. Nappi, 47 BENEVENTO Libreria MASONE NICOLA Viale dei Rettori, 71 Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Danie
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
COSTO Umberio I. 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INSERIORE (Salerno) NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51 SALERNO Libreria ATHENA S a s Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA ARGENTA (Ferrara) C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r I Via Matleotti, 36/B FORLI Libreria CAPPELLI Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica. 54 Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F MODENA Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro. 210 Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S.c. a.r.l.
Via Farini, 1/M RIMINI (Forli) Libreria DEL PROFESSIONISTA di Giorgi Egidio Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre \diamond PIAZZA XA Senemble TRIESTE Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F Libreria TERGESTE S.a.s. Piazza della Borsa, 15

Carlolibreria UNIVERSITAS Via Pracchiuso, 19 Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V Veneto, 20

LAZIO APRILIA (Latina) Ed. BATTAGLIA GIORGIA Via Mascagni FROSINONE Cartolibreria LE MUSE Via Marittima, 15 LATINA Libreria LA FORENSE Livinio (Rome)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7 RIETI Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8 AMOR HOMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro. 124
LEG - Libreria Economico Giundico
Via Santa Maria Maggiore. 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo. 33 Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA c/o Chiosco Pretura di Roma Piazzate Clodio Piazzate Clodio
SORA (Froeinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone. 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli. 10 TUSCANIA (Viterbo) Cartolibreria MANCINI DUILIO VITERBO Libreria "AR" di Massi Rossana e C Palazzo Uffici Finanziari Località Pietrare

LIGURIA IMPERIA Libreria ORLICH Via Amendola, 25 LA SPEZIA Libreria CENTRALE Via Colli, 5 SAVONA Libreria IL LEGGIO Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

1

ARESE (Mitano)
Cartolibreria GRAN PARADISO Via Valera, 23 BERGAMO EERGAMO Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74 BRESCIA Libreria QUERINIANA Via Triesle, 13 COMO Libreria NANI Via Cairoli, 14 CREMONA Libreria DEL CONVEGNO Corso Campi, 72 MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32 PAVIA GARZANTI Libreria internazionale Palazzo Università Librerla TICINUM Corso Mazzini, 2/C SONDRIO Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14 VARESE Libreria PIROLA

MARCHE ♦ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

Carso Moro, 3

Via Albuzzi, 8 Libreria PONTIGGIA e C.

ASCOLI PICENO Libreria MASSIMI Corso V Emanuele, 23 Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188

Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annossione. 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica,
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattoli Giuseppe
Via Mameli. 80/82

MOLISE CAMPOBASSO Libreria DI E.M Via Capriglione, 42-44 ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Affieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Edifrice ICAP
Phazza D Galimberti, 10
TORINO TORINO
Casa Editrice (CAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

FOGGIA Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21

LECCE
Litreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIGO - Rivendia giornali
Corso Mantredi, 126

TARANTO Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA ALGHERO (Sassari) Libreria LOBRANO Via Sassari, 65

CAGLIARI Libreria DESSI Corso V Emanuele. 30/32 NUORO Libreria DELLE PROFESSIONI Via Manzoni, 45/47

ORISTANO ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA.

CALTANISSETTA Libreria SCIASCIA Corso Umberto 1, 36

Corso Umberto 1, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Carlolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma. 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 7074
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V E. Orlando, 15/16 RAGUSA Libreria E. GIGLIO Via IV Novembre, 39 SIRACUSA Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22 TRAPANI Libreria LO BUE Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Marielli, 22 R GROSSETO Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9 LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irina & C. S.n.c
Corso Amedeo, 23/27 Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa sa.s.
Via S Paolino, 45/47
Libreria Profile SESTANTE
Via Montanara, 9 MASSA GESTIONE LIBRERIE Piazza Garibaldi, 8 PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
SIENA
Libreria TUCCI
Via della Torma 56 PISA Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE BOLZANO Libreria EUROPA Corso Italia, 6 TRENTO Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA FOLIGNO (Perugia) Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c. Via Gramsci, 41 PERUGIA Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82 TERNI Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA Libreria DRAGHI - RANDI Via Cavour, 17

Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA

Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Concessionarie speciali di: BARI, Libreria Lalerza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria II Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
 - presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1993 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| - · | | · • • | | |
|---|--------------------------|---|----------|--------------------|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale - semestrale | L. 345.000 L. 188.000 | Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale semestrale | L. L. | 63.000 44.000 |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale . | | 193.000 |
| - annuale . - semestrale | L. 63.000 L. 44.000 | - semestrale - semestrale - Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, | | 105.000 |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | ec4 000 |
| - annuale - semestrale | L. 193.000 L. 105.000 | - annuale . - semestrale | | 664.000 366.000 |
| Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento de l'Indice repertorio annuale cronologico per materie | | ciale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diri | tto a | ricevere |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | | | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, I | l e III, ogni 16 | pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale | Concorsi ed | esami». | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | | | | |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | | | | 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. | | | L. | 1.400 |
| Supplen | nento straordina | arlo «Bollettino delle estrazioni» | | |
| Abbonamento annuale | | | L. L. | 120.000 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | | | | |
| Suppleme | nto straordinari | io «Conto riassuntivo del Tesoro» | | |
| Abbonamento annuale | | | L. | 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | | | L. | 7.350 |
| | | e su MICROFICHES - 1993 lementi ordinari - Serie speciali) | _ | |
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali | raccomandate | | L.1 | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna. | | | | |
| per ogni 96 pagine successive. | | | | |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata. N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1º gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30% | | | | |
| N.S. 20 micronenes sono disponioni dal 1 gennaio 1 | 1903 1 61 1 6 | stero i suddetti prezzi sono admentati dei 3070 | | |
| | ALLA PARTE S | SECONDA - INSERZIONI | | |
| Abbonamento annuale | | | L. | 325.000 |
| | | | | |
| Abbonamento simuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine*o fraz | • | | L. | 198.000 1.450 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti (20) (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni (20) (06) 85082150/85082276 inserzioni (20) 85082145/85082189

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale

L. 325.000

Abbonamento semestrale.

L. 198.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso

. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero; nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 Intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).

. 99.000

testo, per ogni rigo o frazione di rigo

L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)

L. 26.000

testo, per ogni rigo o frazione di rigo

L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come soprà detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che Il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



L. 5.200